KJ
1188

HN 5U1X N



Digitized by Google

KJ 1188



Harvard College Library

BOUGHT FROM GIFTS

OF

FRIENDS OF THE LIBRARY

Digitized by Google

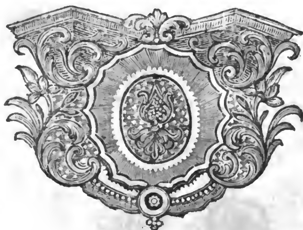
Digitized by Google

D I F E S A

A FAVORE

Di D. Antonio Gomes Figueirò

Per l'Appalto Generale de' Tabacchi di questo Regno.



Digitized by Google

KJ 1188
H5442.37.48.5
*
HARVARD COLLEGE LIBRARY
THE GIFT OF
FRIENDS OF THE LIBRARY
June 7, 1933

Digitized by Google





H quanto le apparenze ſul bel principio c' ingannano per formare chiare le idee, e retti i giudizj! Richieſti da D. Antonio Gomes Figueirò, per difendere l'Appalto general de' Tabacchi a lui conceduto, penſammo toſto, che il ſoſtenere un Sovrano Real Diploma, foſſe l'impreſa piu giuſta, ed al Real Patrimonio piu vantaggioſa. Ci parve, che da troppo alti principj dipendeſſe l' inalterabile oſſervanza di un Contratto celebrato ſotto il nome venerabiliſſimo del noſtro Invitto, e glorioſo Monarca, ed all' Europa tutta già fatto conto, e paleſe. Conſiderammo, che queſta Real Determinazione ſtabilita ſi era per l'organo immediato di un primo Conſigliere, e Segretario di Stato. Onde riflettemmo, che queſto era l' organo, per cui le piu geloſe riſoluzioni della Pace, della Guerra, del Traffico, del Commercio, e de' Trattati colle Potenze Straniere, e tutto in fine il piu rilevante, ed il piu Maeſtoſo del Governo aſſolutamente dipende. Ecco i primi penſieri, che preſentaronſi alla noſtra mente, allorchè formammo la prima aſſai rozza Scrittura. Leggemmo poi le dottiſſime Allegazioni date alle ſtampe in difeſa di coloro, che preſentate aveano le nuove eſtemporanee Offerte nel paſſato meſe di Ottobre. Vedemmo, che diſputavaſi della materia piu grande, e del piu ſagro Arcano della poteſtà, e facoltà de' Sovrani ne' proprj Dominj: Che ſi pretendea di averſi a dichiarare nullo un Contratto del Prin-

cipe per non eſſere ſtato informato a dovere da' ſuoi piu Supremi Miniſtri: Che nel Real Diploma mancavano certe clauſole, e certe voci forſe neceſſarie nel Decreto di un Giudice. In viſta di tutto ciò mancò in Noi ogni lena. Entrammo nella vera cognizione de' noſtri talenti deboliſſimi per poterci diſimpegnare con quel decoro, e con quell' altiſſimo riſpetto, che la ſublimità dell' argomento richiede. Cominciammo a dubitare, ſe quell' eſpreſſioni della pubblica buona fede tante fiate ripetite, come da Noi credute le armi piu potenti; ed invincibili per una ſicura vittoria, non foſſero noſtre ideali, ed acceſe eſagerazioni: Crebbe in noi il dubbio, dacchè a chiare note leggemmo di eſſere quelle voci, tante vaniſſime immagini, ed illuſioni da ingannare, e ſorprendere il volgo. Giugnemmo fin anche a dubitare con una ſpecie di Pirroniſmo della verità delle Carte venute dalle Piazze piu principali d'Europa, e di quelle polize di carico impreſſe nell' idioma Ollandeſe, di cui facemmo menzione. Eraſi tutto ciò letto, e maturamente oſſervato. E pure ci s'ingombrò la mente di dubbj, allorchè ci ſi opponea francamente, che le lettere, le carte, le polize, e tutti erano in fine

Sogni d' infermi, e ſole da Ramanzi.

Grazie però a quel Vero, che in sè ſteſſo coſtante, ed invariabile non teme di alterazioni. Quel Vaſcello partito dal Texel di Amſterdam comparve di là a poco alla viſta di tutti nel noſtro Porto. Si videro isbarcati i Tabacchi, e giunti da tempo in tempo gli altri. Quel Popolo, che artifizioſamente faceaſi fremere, ſi acchetò, e cangiò ſentimenti. Sembravaci già vinto, e ſuperato quell' argine, per cui aſſaltar ſi volea la Rocca ineſpugnabile del noſtro Aſſunto diſeſa da tutta la Reale Potenza. Non era noſtro penſiere di prendere di bel nuovo la penna. Il Gran Poeta Lirico Orazio ci avvertì.

Sumite materiam, veſtris qui ſcribitis æquam
Viribus, & verſate diù, quid ferre recuſent
Quid valeant humeri.

Affin-

Affinchè però non già alla nostra propria debolezza, ma alla poca giustizia di questa Causa, non si attribuisse il silenzio, ci siamo risoluti a scrivere un'altra fiata. Saremo ben degni di compatimento, se la novità dell'argomento ci rende men proprj a trattarlo con quell'arte, e con quella proprietà, e nobiltà, che pur troppo richiederebbesi. Fin dacchè Federigo di Aragona nel mese di Agosto del 1501. dopo di avere sperimentata l'instabilità delle umane vicende, sciolse le vele dalla vicina, e picciola Isola Enaria per girne nel Reame di Francia a terminare non felici i suoi giorni, cominciò il nostro Regno a soggiacere alla condizione durissima di Provincia. Nè prima del mese di Aprile del 1734. dovea ricorrere il gran Periodo, e l'Epoca fortunatissima, per cui il Regno deponesse la condizion di Provincia: e questa popolatissima Dominante con fausti auspizj avesse il pregio, ed il gran vantaggio di godere della presenza sempremai da tutti i Popoli desiata del proprio amabilissimo Sovrano. Or qual maraviglia, se dopo il corso di dugentrentaquattro anni erano le nostre menti costrette in un certo modo a pensare giusta le impressioni degli oggetti, che le si raggiravano di continuo all'intorno. Eransi quasi dimentiche del vero modo, con cui i Sovrani presenti rendono manifeste le loro Reali deliberazioni a' Popoli soggetti. Era quasi ignoto, come per mezzo di que' Ministri, che assistono immediatamente al loro Trono, comunicasi non meno a' Sudditi, che agli Stranieri il loro Supremo Volere. Potevamo, non v'ha dubbio, rimanerne istruiti dalle leggende de' Conringj, de' Goldasti, de' Vasquj, de' Grozj, de' Puffendorfj, de' Ziegleri, de' Seldeni, de' Wanle der. Muen, de' Boecleri, e di tanti altri che cominciarono fin dal passato secolo ad illustrare la materia del pubblico Diritto. Non è egli però sì facile di uscirne d'impaccio senza incorrere in equivochi perniciosi, e senza trascendere i giusti limiti. Dee con attenta ponderazione riflettersi alla varia

ria indole delle Nazioni, al vario ſtabilimento de' Governi, ed alle varie leggi fondamentali di ciaſcheduno Dominio. Ed in effetti, chi potrebbe leggere ſenza pericolo di abbagliare le tante propoſizioni, che ſi avvanzano da Vaſquio nelle ſue Controverſie illuſtri: Se un Ermanno Conringio a tempo non ci avvertiſſe di non eſſere sì facili ad imbarcarci in quel fiume, in cui tanti Torrenti s' imboccano: onde fatte rapide, ed impetuoſe le acque ſia pericoloſa la navigazione ſenza evidente Naufragio, a chi non ſia uſo a reggere con maturo Conſiglio, ed eſperimentata prudenza il gran Timone del Governo Politico. Sarebbe egualmente pericoloſo di andarne colà nell' Oceano entro all' Iſole della Gran Brettagna: poichè ſi vedrebbono in quegli Autori ſparſi in un tempo i ſemi di un aſſoluto, ed indipendente Diſpotiſmo, ed in altre etadi piu recenti nodrire ſentimenti, e penſieri di quel miſto Governo, che un tempo ſi credette il piu proprio nella Romana Repubblica. Ma Gio: Errico *Boeclero* ne' ſuoi Comentarj ad *Ugone Grozio* ci rende cauti coll' aſſicurarci, che ſiccome a ben reggere le Città, ed i Popoli non è neceſſaria una poteſtà illimitata: così egli è diſtruggere affatto il governo di voler ridurre i Principi, ed i Sovrani a' ſemplici, e puri Amminiſtratori, e Magiſtrati, e regolare tutta la formola dell' Impero con quella miſura adattata a coloro, che trattano gli altrui affari. Ci avverte, che il reſtringere a tai anguſtie, e formole, chi regge dall' alto le redini del Governo, egli è il piu perglioſo per qualunque Repubblica. Indirizza *Boeclero* queſto ragionamento al ſuo *Grozio* medeſimo. E ſi prende la licenza di ammonirlo a non eſſere facile ad approvare coſtoro, che riducono una materia sì grave, e sì ſeria quaſi ad una Filoſofia Ariſtotelica delle Scuole, ſe vuole egli eſſere coerente co' ſuoi principj. Eccone le ſue parole (*a*). *Qua-*

(a) *In Ugonis Grotii Commentat. de Jure Bell. & Pac. lib. II. cap. 6.*

Digitized by Google

Quare videmus eos, qui ex Principibus, & Regibus nudos Administratores, aut Magistratus faciunt, & totam imperandi formulam negotiorum gestorum mensurâ metiuntur, semper id tanquam oraculum in fronte, in medio, in imo jactitare, & ex ea extruere, quæ si stare debent, summa potestas, ejusque exercitium in civitatibus destruatur oportet. Cujus tam periculosæ philosophiæ larga apud Vasquium Seges est, qui ducentas se hinc definitiones derivare (quo successu, judicent qui intelligunt) jactitat. Grotio certe cavendum est, ne hos disputatores probet, si vult principia sua alia tueri. Quare alibi, licet fateatur, ad imperium recte exercendum, non esse necessariam infinitam potestatem obligandi Civitatem, sive populum, & successores, animadvertit tamen, non esse hanc rem ad naturam negotiorum gestorum exigendam, ipsique reipublicæ periculosum fore, si qui reipublicæ imperat, ad tales angustias redigatur.

Veggiamo ora, se quel che abbiamo accennato quì di passaggio, come mai entrar possa nella controversia presente. Riflettasi, come furono nel passato mese di Ottobre concepite le Offerte di ducati 50.m. in nome di D. Salvatore Cangiano, e le altre di D. Gio: Columbo sotto nome di D. Basilio Palmieri di ducati 55.m. Si vedranno ben chiari espressi in tai Offerte i motivi della pubblica utilità: delle ragioni acquistate al Terzo: Che in altrui pregiudizio non potea giammai intendersi di aver voluto il Sovrano celebrare un Contratto: Che non dovea credersi di aver voluto tampoco dispensare a certe leggi fondamentali del Regno stabilite per utile pubblico, e per vantaggio de' Popoli. Queste espressioni sì vive, e poste con tanti artifiziosi equivochi, furono appunto quelle, che mossero il Clementissimo, e Religiosissimo animo del nostro Monarca. Stimò egli di doversi porre nel suo vero lume. Prescelse a tal effetto cinque degnissimi Ministri da tutti i suoi Senati, e Dominj. Ordinò loro, che esaminassero questa materia ne' termini di giustizia: Che al suo Trono umiliassero i loro sentimenti per prendere in vista

de'

ſta de' medeſimi quelle deliberazioni piu giuſte, che foſſero del ſuo Real gradimento. Legganſi poi le Scritture formate per ſoſtenere tai Offerte. E ſi vedrà, come ſi uſurpano le voci della pubblica utilità, e del pregiudizio recato al Terzo. Si vedrà, come poſſano tai maſſime vere nel ſuo proprio rigoroſiſſimo ſenſo applicarſi ad un Appalto generale del Tabacco, conchiuſo per tre anni e quattro meſi dal noſtro Invitto Monarca colle circoſtanze, che da quì a poco riferiremo. Or quale è dunque la pubblica utilità traſandata? Il pregiudizio recato al Terzo dov'è? E le Leggi fondamentali del Regno violate, ove ſono? E non abbiamo Noi ragione di eſclamare col teſtè citato *Boeclero*, che ſarebbe una ſorgiva di errori, e di diſordini, il far uſo di tai voci, che chiama Architettoniche, per adattarle alle coſe di più lieve momento in qualunque Principato? Egli è permeſſo di entrare in tai Diſpute per l'affitto di brieve tempo di una Regalia, di un Vettigale, di un Dazio? Ciò nè anche direbbeſi a quei tempi, in cui l'Erario era del Popolo Romano, ed il Fiſco del Principe (a). *Exceptiones de publicâ utilitate, & neceſſitate haud dubiè irrefragabili philoſophiâ nituntur, ſi rectè tractentur, neque ab architectonicâ auctoritate ad minora, & inferiora detrudantur . . . . Multi erroris, & infiniti flagitij fons eſt in Republ. Architectonicis, ut ſic vocemus, appellationibus res vel parvas, vel pravas præſcribere.*

Si attenta poi la Nullità di un Contratto, che il Monarca nel ſuo Real Diploma dichiarò di avere già conchiuſo, e perfezionato. E per pruova di ciò dovremo da ora innanzi entrare nel Sagro Scrigno de' Principi per oſſervare con occhio Critico, ſe come, in qual modo, e ſe a dovere ſieno ſtati conſultati da' loro Miniſtri. Dovrà un *Muſcatello* inſegnare a' Segretarj di Stato, come debba concepirſi un Real Diploma, affinchè per mancanza di qualche Clauſola, o per la poſpoſizione di

(a) *Boecler* nel luogo citato.

Real Corte. S'indirizzò ne produca un' Iſtanza di *conto*, a cui per trattarſi [illegible]iciamo nel Foro. E non è ciò [illegible] tutti gli Am[illegible] ſemplici Amminiſtratori, e Magiſtrati, e propriamente *ad negotiorum geſtores* giuſta la formola del mentovato Autore? Ed il ridurre a tai anguſtie, chi per alta Divina provvidenza dee avere in mano l' Impero, non è ſommamente pericoloſo? Ripeteremo dunque con ragione: *non eſſe hanc rem ad naturam negotiorum geſtorum exigendam, ipſique Reipublicæ periculoſum fore, ſi qui reipublicæ imperat, ad tales anguſtias redigatur*.

Per formare però piu giuſta idea della poca proprietà de' termini uſati in queſta ormai sì celebre controverſia, ci ſia quì lecito di narrare in brieve que' Fatti, della cui verità coſtando ora pubblicamente, poſſiamo con maggior franchezza ragionarne. Quì non occorre di far nuovo detaglio della perſona di D. Antonio Gomes Figueirò. Dileguate le ombre, e le vane artifizioſe voci diſſeminate ſul principio in ogni angolo della Città, faremmo a lui torto di volere aggiugnere lume nel piu fitto meriggio. Parlano da loro ſteſſi que' Fatti, che ſi ſono verificati, e che or dovremo brevemente ripetere. Egli è certiſſimo, che ne' tempi paſſati la Ragione proibitiva del Tabacco valutavaſi ſoſſopra nel noſtro Regno per annui ducati 200. mila. Ci ſono ben note le ſciagure ſofferte da chi ne ha tenuto in altri tempi l' Appalto. Ma non ſappiamo, che veruno ne ſia con invidia dell' altro divenuto fin ora piu ricco. Chi potrebbe mai richiamare in dubbio i vantaggi ſenſibiliſſimi, che recò al noſtro Regno la preſenza di un Sovrano, in cui unite ſi ammirano tante ſingolariſſime e pregevoliſſime doti, che ſparſe in ogn' altro Principe, lo renderebbero a' Poſteri glorioſo. Potea il dotto Contradditore impiegare in materia piu dubbia la ſua naturale eloquenza. Ma per lo negozio, di cui trattiamo, non puo dubitarſi, che dopo il feliciſſimo ingreſſo delle ſue armi vittorioſe in queſto Re-

B gno,

gno, l'Appalto general de'T[illegible]berazioni piu giuste, che mila, per anni tre. E pure ne[illegible] . Legganfi poi le dita sì confiderabile, che dovette tai Offerte . E si v[illegible] no di colui, che ne avea preso l'affitto . Ne[illegible] 1737. cominciò ad amministrarsi in Demanio colla maggior cura, diligenza, ed esattezza di piu Ministri. Si praticarono i piu grandi rigori, per estirpare il vizio de' contrabbandi troppo invecchiato in tal Genere. Ne risentì il Real Erario non piccolo vantaggio: poichè ne' primi sei anni valutandosi un anno per l'altro coacervatamente, come suol dirsi, sormontò netto il fruttato ad annui ducati ducencinquantamila. Gl' inopinati, e calamitosi accidenti adivenuti nel nostro Regno nel 1744. ne diminuirono di nuovo notabilmente la rendita. Ebbero anche tratto successivo in appresso. Si pensò di nuovo a farne l'Appalto fin dal passato mese di Gennajo. E finalmente presentossi nel mese di Febbrajo un' offerta di ducati ducenventimila. E si credette la piu utile, e la piu vantaggiosa, che vi fosse stata giammai per lo Real Patrimonio. Nè di ciò puo certamente dubitarsi per le Consulte, che vi sono.

Eransi per lo zelo impareggiabile del Primo Consigliere, e Segretario di Stato nell'aumento delle rendite Reali fatte le diligenze piu attente per ogni parte d'Italia. Si credette sano, e provvido consiglio d'invitare anche i Forestieri agli Appalti del Real Patrimonio: affinchè i Nazionali o non pensassero ad unirsi: o accesi di giusta invidia si risvegliassero: o coll'esempio degli altri si applicassero a pensare piu forte, senza seguire le orme medesime de'loro Antecessori. Per effetto appunto di questo generale invito si partì D. Antonio Gomes Figueirò dall'Alma Città di Roma, in cui erasi ritirato a vivere tranquillamente i suoi giorni, dopo di avere tenuto per lo spazio di anni 30. l'Appalto generale de' Tabacchi nel Regno di Portogallo: e dopo di avere girate tutte le altre Corti di Europa. Si presentò nel mese di Marzo alla nostra

Real

Digitized by Google

Real Corte. S'indirizzò a quel Primo Miniſtro di Stato, a cui per trattarſi degli affari piu grandi s'indirizzano tutti gli Ambaſciadori, ed Inviati delle Potenze ſtraniere, ed a cui, nel mentre ſoſteneva altri la ſteſſa carica, vedemmo con pompa per Noi del tutto nuova preſentarſi un Inviato della Porta Ottomana, e de'Regni dell' Affrica bagnati dalle acque del noſtro Mare Mediterraneo. I Sovrani ſi veggono per tributare al loro Trono gli Omaggi del piu profondo riſpetto: Ma per mezzo de' loro Primi Miniſtri ſi comunicano ſolamente a' loro Popoli, ed agli Stranieri i Reali Oracoli. Or ſe la lunga Aſſenza de' proprj Sovrani di quaſi due Secoli e mezzo non ci rendeſſe compatibili di eſſere ignari, ed ineſperti di tai maneggi, non ſi ſentirebbe con orrore, e con maraviglia, che il Figueirò non trattò giammai col Principe, e col Monarca: e che in conſeguente non puo dirſi con eſſolui celebrato il Contratto. Si preſentò adunque egli a quel Primo Miniſtro di Stato, a cui indirizzar ſi dovea. Propoſe i ſuoi Progetti. Si proteſtò, che ſi foſſero fatte prima tutte le diligenze co' Nazionali, mentre egli era pronto poi ad aumentare le di loro Offerte. Fu benignamente ſentito. Ma non gli ſi diede riſoluzione veruna. Si continuarono però le ſteſſe diligenze per animare i Nazionali ad offerire ſomme maggiori, anche col calore dell'accenſione della candela. E per conſeguirlo con maggiore accerto, ſi contentò lo ſteſſo primo Miniſtro di Stato, che ſi accendeſſe piu volte in ſua preſenza. E chi puo ſpiegare abbaſtanza, quanto vi ſi adoperaſſe il Signor Marcheſe Luogotenente per proccurare quel maggiore aumento, che ſi potea? Dopo di eſſere rimaſto l' Appalto a D. Salvatore Cangiano per ducati 236 mila, a queſto integerrimo, e zelantiſſimo Miniſtro ſi dee, che quaſi a forza di reiterate perſuaſioni, e di preghiere ſi foſſe indotto D. Gio: Columbo ad offerire ducati 250 mila. Tutti allora eſclamavano la perdita delle loro ſoſtanze: il pericolo evi-

 dente

dente, a cui si esponevano : e l'azzardosissimo impegno di essersi la prima volta questo Appalto aumentato senza esempio veruno a ducati 250 mila. Comparve di nuovo finalmente D. Salvatore Cangiano. Ed esagerando il gran Sagrifizio, che facea in servigio della Maestà del Padrone, fece l'ultima offerta di ducati 258 mila in grado di Decima. Ed ecco le piu esatte diligenze, che per lo spazio di mesi cinque si erano con istudio, ed applicazione indefessa praticate con Bandi, con accensioni di candele, con segreti maneggi, con persuasioni, e con preghiere. Non v'era piu che pensare, nè che fare. Giustamente credeasi di essersi giunto all'ultimo de' desiderj, che si erano sul principio proposti : giacchè nè da tutti gli antecedenti fitti, nè dal Demanio di dieci anni e piu, erasi dal Real Erario conseguita tal somma.

Intanto dopo di avere il Figueirò attese per mesi tre le risoluzioni, erasi annojato di dovere far piu la figura d'inutile spettatore. Ritirossi di nuovo in Roma, deposto affatto il pensiere di questo intrigo. Fu da colà espressamente richiamato. Ed allora si fu, che essendosi con palbabile evidenza conosciuto di non esservi altra menoma lusinga di sperare maggiore offerta de' ducati 258 mila, fu il Figueirò cominciato a sentire piu benignamente. Si ricevè con applauso, e con segni di somma gratitudine la sua offerta di duc. 270 mila. Era questa la somma maggiore, che sperar si potea, quando anche in grado di Sesta si fosse di nuovo accesa la candela.

Erasi fin dal principio sempremai protestato il Figueirò, che non volea egli imbarazzarsi co'Tribunali di questo Regno, atterrito forse dal rumor vago, e dalle voci vane, che avea altrove sentite. Stimò per tanto di presentare la sua Offerta, dirigendola a dirittura al Monarca. Si volle certamente sentire, prima di riceversi, il Parere di que'zelantissimi Ministri, che ne aveano il carico : e soprattutto il degnissimo Signor Avvocato

cato

cato Fiſcale del Real Patrimonio. Altri ordini però non ebbero coſtoro, ſe non ſe d'informarne ſegretamente S. M. E quì di nuovo eſclamar ci conviene, che l'aſſenza de' Regnanti per due Secoli e mezzo ci ha cancellate le idee d'ogni piu eſatto governo Monarchico. E quando mai i Sovrani piu ſavj del Mondo hanno preſe le loro Reali determinazioni ſenza eſſere prima informati da' Miniſtri piu ſavj, e piu zelanti de' loro Dominj? *Baldo*, che non ſolamente era uſo ad interpetrare le leggi dalla Cattedra, ma che fu conſultato nella gran controverſia della ſucceſſione del Noſtro Regno tra il Re Roberto, ed il Figlio di Carlo Martello Re di Ungheria, che vale a dire nella celeberrima quiſtione, ſe al Regno per morte di Carlo II. di Angiò dovea ſuccedere il Zio, o il Nipote, ci laſciò ſcritto, che i Principi nelle coſe piu ardue ne commetton la diſamina: e riſerbano a loro le ſovrane determinazioni (*a*). Volle dunque ſenza meno il noſtro Saviſſimo Monarca in un affare sì rilevante del ſuo Real Patrimonio ſentire il parere de' ſuoi Miniſtri, e particolarmente del ſuo Avvocato Fiſcale. Ma riſerbò a ſe la ſua Sovrana Real deliberazione. Or come dunque puo dirſi fatto il Contratto col Fiſco, o co' que' Miniſtri, che furono conſultati, e non già col Monarca, che avea a riſolvere, ed a profferire i ſuoi oracoli? Non trattavaſi quì, come volontariamente ſi equivoca, di averſi ſemplicemente da approvare i Decreti, e le Riſoluzioni già fatte da' Tribunali, e dal Fiſco. Ma dovea principalmente il Sovrano, dopo di eſſere ſtato iſtruito de' Fatti da' ſuoi Miniſtri, prendere quelle determinazioni, che erano del ſuo Real gradimento.

Ora in un Contratto celebrato col Sovrano dovea il Figueirò domandare Diſpenſe di quelle ſolennità legali, di Bandi, di accenſioni di candele, e di qualunque altro

(a) *Bald. in L. Pr. Veſtigalia nova inſtitui non poſſe.*

altro Additamento? Tai solennità furono dalle leggi Romane prescritte, e dagl'Imperadori ordinate a loro Magistrati, ed al Procuratore del Fisco. Era il Figueirò troppo pratico delle Corti di Europa per non inciampare in un errore sì grossolano. Domandò egli solamente il Decreto del Re Nostro Signore. Non era a lui ignoto, che sotto di questa semplice espressione tutto si comprendea. Tutte cessavano le solennità legali in qualunque parte del Mondo, in cui vi sieno Sovrani per reggere i loro Popoli. Sapea molto bene, che il Sovrano, come Capo di tutti i Membri della società, onde si compone quasi il corpo di tutti i suoi Sudditi, egli è sciolto dalle leggi Civili, qualora contrae. E posto nello Stato di Natura, o per meglio dire del Diritto primiero delle Genti non riconosce altre leggi, nè solennità, se non se quelle della pubblica buona fede, remoto il dolo, e l'inganno. E siccome questa pubblica buona fede è il solo vincolo, per cui i membri di tutto il corpo della Civile Società mantengonsi sani, ed in quel vero equilibrio di moto, da cui la vita dipende. Così il dolo, e l'inganno egli è l'unico veleno, per cui ne' membri stessi producesi quella torpedine, onde rimangono in conseguente privi di moto, e di vita. Domandò dunque il Figueirò semplicemente in tai termini: *L'accordo che dovrà meco stabilirsi, debba seguire con decreto della Maestà Vostra*. Nè domandò poi altra Dispensa di Decima, Sesta, e di ogni altro Additamento, come si è voluto far credere, da chi sostiene le veci delle nuove estemporanee Offerte. Ma solamente per necessario conseguente del Decreto di S. M. si soggiunse di non dover entrare i Termini a lui ignoti di tai Additamenti: poichè le misure, che dovea prendere co' suoi Corrispondenti in Ollanda, ed in Portogallo non gli permetteano di rimanere coll' incertezza. Nè dovea questa ragione prendersi a scherzo, quasi come ideale. Coll' esperienza si è veduto, che oltre de' rinomatissi-

tissi-

tissimi Negozianti Lopez Rosa Interessati in questo Appalto, vi erano i Bruin di Amsterdam, di cui gia uno è quì capitato, e vi erano i Corrispondenti in Lisbona, da cui si doveano ricevere di prima mano i Rolli di Tabacco in corda, ne' quali consiste la Dote principale di questo Negozio. Legganfi ora i termini, come fu concepita l'Offerta: e si vedranno sciolti gli equivochi, con cui volea abbacinarsi la verità. Ecco dunque tutto il primo Capo della di lui Offerta. *Accettando, e lasciando nel loro vigore i patti, e postille Fiscali fatte nell'offerta dell'Avvocato D. Giuseppe Santoro, soggiungo che la mia domanda, e l'accordo, che dovrà meco stabilirsi, debba seguire con Decreto della M. V.; onde non debbano entrare i termini legali a me ignoti di Decima, Sesta, ed ogn' altro additamento, perchè le misure, che devo prendere con miei amici lontani in Portogallo, ed Olanda, non mi permettono di stare sull' incertezza.*

Dopo di aver posta nel suo vero aspetto l'offerta del Figueirò, non fa piu d' uopo di andar rispondendo all' ideali obbiezioni del pregiudizio recato al Terzo, cioè, o a D. Salvatore Cangiani, a cui era rimasto l'Appalto in grado di Decima per ducati 258. mila; o a D. Gio: Columbo, a cui era rimasto per ducati 250. mila. Di ordine Reale si era formalmente fatta nota al Cangiani l'offerta del Figueirò di ducati 270. mila. Ed egli unito a' suoi Caratarj non solamente con un Atto solenne avea dichiarato di non volere per questa somma attendere all' Appalto, ma avea soggiunto, che avrebbe data qualche cosa del suo per uscire d'impaccio. Ed avendo mostrato un animo sì pronto, e risoluto, sembra temerario il pensiere, che quei Ministri presenti all' Atto, che registrossi, dovessero prendersi la briga di leggergli tutto il tenore dell' offerta del Figueirò, che per altro non contenea, se non se varj regolamenti da lui domandati per evitare i contrabbandi. E su de' medesimi altro non se gli era accordato, se non se

di

di doverſi oſſervare le Prammatiche, Bandi, e Leggi del Regno. E la dilazione di meſi due accordata al Figueirò per la neceſſaria proviſta de' Tabacchi eraſi già goduta antecedentemente dal Cangiani. Egli era inutile di tentare di nuovo il Columbo, che per giugnere alla ſomma di ducati 250. mila avea fatta vedere imminente la deſolazione di ſua Famiglia, e la rovina delle ſue ſoſtanze. E pure ciò non oſtante volle il Sig. Marcheſe Luogotenente praticare con eſſo lui queſta ſuperflua attenzione. Ne riportò però le riſpoſte medeſime.

Queſte, queſte ſi erano le diligenze praticate nel Regno di Napoli per lo ſpazio di meſi ſei da' Miniſtri, i piu zelanti del Real Patrimonio. Queſto, ſenza tradire il vero, ſi rappreſentò alla Maeſtà del Padrone. Non potea certamente penſarſi ſenza ſpirito profetico, che dopo di tre meſi, aſſodato già il negozio, e preſi tutti i regolamenti neceſſarj per metterlo in ſiſtema migliore, doveſſero gli ſteſſi Cangiano, e Columbo avere il coraggio di preſentare nuove offerte o per fine privato: o per gara, e ſpirito di emulazione: o per quella dolce luſinga di preſentaneo guadagno, che ſolletica gli Uomini, ſenza dar luogo a piu mature rifleſſioni. Queſto era il vero ſtato del negozio, allorchè promulgoſſi a' 29. del proſſimo paſſato meſe di Giugno il Sovrano Real Diploma. Nè è noſtra eſagerazione il dire, che le Copie già impreſſe ne ſieno ite alle Rive del Tago, al Texel di Amſterdam, alle Sponde del Tamigi, ed alle Contrade piu rimote del Nort.

Venendo ora all' eſamina di queſto Real Diploma, non credevamo finora, che le materie di Stato foſſero ſoggette alle ſpeculative Scolaſtiche, alle Diſtinzioni delle Scuole, ed agli Ariſtotelici nomi di *Genere*, e di *Specie*. Diceſi, che in queſto Diploma ſi foſſe diſpenſato all' accenſione della candela, e non già alla promulgazione de' Bandi. Ma doveano forſe queſti Bandi pubblicarſi in Peckin, in Agri, in Hiſpahan? Per lo ſpazio

Digitized by Google

zio di sei mesi nel Regno di Napoli, ed in Italia si erano tentati tutti i mezzi, e fatti tutti i maneggi per avere nuovi offerenti. Il Figueirò annojato dal lungo, ed ozioso soggiorno di tre mesi, se n'era ritornato in Roma. Dovea richiamato di nuovo da colà sofferire nuovi indugj, quando volea essere prontamente disbrigato? Dovea forse dirsegli, che il nostro Monarca non potea concedere la Ragione proibitiva de' Tabacchi per tre anni di affitto, senza dispensare, o praticare tutte le solennità legali? Dovea la Segretaria di Stato consultare il nostro Foro, per vedere, se con quai precise parole dovea concepirsi il Diploma? E se con questo già S. M. dichiarava di avere conchiuso, e perfezionato il Contratto col Figueirò, quai Bandi pubblicar si doveano? Piu tosto potea dirsi, che era superfluo il di piu. Noi però lo veggiamo uniforme a quello spedito nel 1720. dal Sovrano allora Regnante, consultato da' Supremi Ministri del Consiglio d' Italia, nell' Appalto generale de' Tabacchi fatto per anni sei a favore di Piccaluga, e che in questo Regno fu puntualmente eseguito. Sicchè volendo taluno ostinarsi in questo impegno, gli risponderebbe il Romano Oratore nella sua Orazione a favor di Cecina: *Scriptum sequi calumniatoris est; boni Judicis, Scriptoris voluntatem, auctoritatemque defendere.* Che occorre però dilungarci piu lungamente in cose non degne della gravità del Soggetto, di cui trattiamo. Nel Real Diploma vi è il Decreto Reale domandato dal Figueirò in questi termini troppo precisi, per non ammettere altra ambiguità, o dubbiezza: IN MANIERA TALE, CHE RESTI COL FIGUEIRO' CONCHIUSO, E PERFEZIONATO IL CONTRATTO SECONDO LA SUA OFFERTA.

Non v'è Uomo, che abbia fior di senno, a cui possa cadere in mente di non essersi fin quì usata dal Figueirò ogni buona fede, e di non avere così conchiuso, e perfezionato il contratto colla M. del Re N. S. Poteano senza meno essere a lui di fortissimo ostacolo

le voci fatte artifiziosamente precorrere. Poteano le cose francamente date alle Stampe essergli di grave pregiudizio: Che le Carte de' suoi Corrispondenti erano sospette di verità: Che bisognava mostrare Vascelli carichi di Tabacco, e non già carte: Che le Provincie del Regno si protestavano di non essersi somministrata a coloro, che ne aveano preso il Fitto la quantità de' Tabacchi loro promessa: Che tutti i Ceti di questa Dominante fremeano per la stessa cagione: Che per supplire in parte a simili mancanze si erano sul principio prese a forza Casse 21. di Tabacco di Avana dal Cangiani.

Oh Dio immortale! Ed è egli permesso di caricare di tai obbrobrj un Forestiere venuto nel nostro Regno, e richiamatovi espressamente per vantaggiare gl' Interessi Reali? E con qual fondamento si è potuto asserire, che le carte de' suoi Corrispondenti erano finte? Dunque erano anche finte quelle Polize di Carico impresse in lingua Ollandese, che abbiamo mostrate al Pubblico, perorando questa causa, e che Noi avevamo prima di dar fuori l'altra scrittura viste, lette, ed intese? È quel Bruin venuto da Amsterdam, e che vive ora fra di Noi, è anche ella una persona supposta? Si volea, che i Vascelli venissero, come le Carte. Ma finora non è stato ancora permesso a' Mortali di mandare i Vascelli entro di una valigia colla diligenza delle Poste. A' soli Poeti per forza della loro immaginazione è permesso di fingere un Nettuno, che col suo Tridente comandi le onde del mare, ed un Eolo, che sprigioni i Venti, e dia loro le Leggi. Uno di que' Vascelli partito fin dal mese di Luglio dal Texel di Amsterdam, e non già dal picciolo stretto di Capri, videsi nel mese passato approdato nel nostro Porto con que' Tabacchi, che dicemmo. Altri sette Vascelli partiti da colà approdarono in Livorno. Onde quel Giovanni d'Errico mandato ivi espressamente, per fare incetta de' migliori Tabacchi, e che non avea ritrovati di buona qualità, e di un senso, che

fosse

fosse gradevole al Paese, ne ha ora già fatta compera di quaranta Casse. E di queste ne sono già alcune quì capitate. E le altre si attendono a momenti. E da Amsterdam vi sono già sicuri riscontri, e Polize di Carico di essersi fatta compera di altre 24. Casse di squisitissima Avana. Si sono presi piu centinaja di Rolli di Tabacco in corda venuti da Lisbona a dirittura di quei colà capitati ultimamente dal Brasile colla Nave chiamata di *Licenza*. Ed ora, che scriviamo, da legittimi documenti ci costa, che nel Regio Fondaco oltre delle Grane di Particolare, Fiore, Brasile, e Macinato, e tutti detti generi della miglior perfezione, vi sieno altri Rolli di Tabacco al numero di 418., che prudenzialmente possono bastare per tutto il mese venturo di Aprile: Che per la foglia di Levante, oltre quella in grana, e macinato, ve ne sieno Balle 70. Sicchè di tal sorta di Tabacchi, di cui si fa il maggiore uso, non è stato giammai per lo passato il Regio Fondaco sì ben provveduto. Vi sono in oltre libbre 22600. di Avana finissima, e vi è parimente quantità grandissima di Rapè dell' Isole di S. Domingo, e S. Vincenzo, e di Amsterdam, oltre della Fronda di Virginia. Le Provincie del Regno sono provvedute per quasi 24 mila ducati di Tabacchi piu di quei, che eransi a' Fittajuoli promessi: colla dichiarazione di essere tutti di ottima qualità. Sul principio non si potea certamente pretendere questo dal Figueirò senza eccedere i limiti dell' Umana potenza. Ma si trascelse da piu decine di migliaja di Tabacchi della Regia Corte la quantità, che si ritrovò la migliore. Vendè volontariamente il Cangiano le Casse 21. de' Tabacchi, che avea. Ed in vece di ricevere ducati 600. per ogni settimana giusta la Convenzione, gli si pagarono prontamente ducati 8600. per mezzo di pubblico Banco.

Abbiamo esposta fedelmente la serie di tutti i Fatti, de' quali sarebbe troppo ardita l'impresa di richiamarne in menomo dubbio la verità, dopo di essersi pubblicamen-

te conteſtati avanti il Sig. Marcheſe Luogotenente, ed avanti il Sig. Marcheſe Avvocato Fiſcale. Poſta dunque la verità de' Fatti, quai ſaranno le leggi per difendere queſta cauſa? Ricorreremo forſe alle leggi de' Romani, quantunque abbiano il pregio di eſſere riputate, come Diritto comune in tutta Europa? Il vero Teſto di queſta Cauſa dipende da quella pubblica buona fede, e da quel Diritto primiero delle Genti, che chiamaſi anche Diritto di Natura. Queſta sì è la Legge univerſale di tutte le Nazioni piu culte del Mondo. Queſta sì è la Legge, da cui non ſono ſciolti i Sovrani, qualora contraggono, remoto il Dolo, e la Fraude. E come Capi della Società civile de' loro Popoli ſono nel preciſo obbligo di oſſervarla.

Or dunque ſe per pruova del noſtro Aſſunto, e per l'inviolabile oſſervanza de' Contratti fondata su la pubblica buona fede, ricorreremo a' Monumenti piu vetuſti delle Storie, non ſi rechi a vana pompa di quell'Erudizione, di cui ci riconoſciamo ſcarſiſſimi. Dobbiamo avvalercene unicamente per ſervire alla Cauſa, che difendiamo. Dovendo per tanto far uſo, per pruova del noſtro argomento, de' piu vetuſti Iſtorici documenti, tralaſciamo le favoloſe antichità de' Cineſi, e de' Fenicj, perchè a Noi ignote. Ricorreremo agli Egizj, ſebbene vantatori ancor eſſi di oſcure, e favoloſe Antichità. Sceglieremo qualche fatto piu autentico di quella vaſta Monarchia. Era appreſſo di loro maſſima ſtabile, e ferma, che la pubblica buona fede dovea eſſere la prima legge fondamentale dello Stato. Quindi il Capo di que' loro Sacerdoti, che erano anche Giudici, dovea continuamente tenere ſoſpeſa nel collo un' Immagine impreſſa in un Zaffiro. Nè queſta immagine era uno di quei loro miſterioſi geroglifici, per cui tanto ſi è affaticato il *P. Monfaucon*. Avea ella il nome già noto a tutti que' Popoli della Verità, o ſia pubblica buona fede. Onde tutte le Nazioni ſoggette a quella gran Monarchia ſapeſſero di eſſere queſta la baſe fondamentale di quell'Impero: giuſta la teſtimonianza di *Diodoro Siculo*,

Digitized by Google

lo, (a) di *Eliano*, (b), e dell' Eruditissimo *Witsio* (c). Ma giacchè le Arti, le scienze, e la maniera istessa di pensare passa da Regno in Regno, e da Nazione in Nazione, dovremmo passarne anche Noi nella Grecia, che vantavasi di riconoscere l' origine, e le scienze tutte dall' Egitto. Nella Grecia meriteranno per brievi momenti le nostre riflessioni le due Greche piu illustri Repubbliche di Atene, e di Sparta fondate dalle leggi date loro da Licurgo, e da Solone. Cadde la Repubblica di Atene sotto l' Oligarchia de' 30. Tiranni. Aveano costoro richieste da' Lacedemoni alcune somme di danajo sotto nome della Repubblica di Atene. E sotto di questa fede erano state date loro in prestanza. Depressa la Tirannide, e ritornata Atene al suo stato Democratico, richiesero i Lacedemoni per mezzo de' loro Legati le somme date in prestanza, e l' adempimento de' patti già convenuti. Varie furono le sentenze in quel Areopago]. Diceasi, che que' Tiranni, abusando del nome della Repubblica, eransi serviti di quel danajo contro degli stessi loro Cittadini, che si erano ritirati nel Pireeo. Ma si ebbe per vero, che i Patti già convenuti osservar si doveano, nè per isfuggirli aveasi a ricorrere a formole, ed a Leggi: ma a quel Diritto, ed a quel quasi Dettame di Natura, in cui sono fondate le Leggi stabilissime dell' Umana Società. Allorchè il Greco Oratore *Demostene* volea esortare i suoi Ateniesi all' osservanza delle cose già convenute, e promesse, rammentò loro questo Fatto, come uno de' piu rimarchevoli. Onde dopo di averlo loro esposto soggiunse così: *Ajunt Populum non recusasse de suo contribuere, & sumptuum partem in se reclinare, ne quid ex iis, quæ convenerant, violaretur.... Ac mores nostræ Civitatis, Athenienses, cum ex multis aliis, tùm ex his ipsis quæ recensui, perspici potest, esse tales; ut non id solùm spectent, quibus*

(a) *Lib.* 1. *cap.* 3. della sua Biblioteca.
(b) *De Varia Historia lib.* 14. *cap.* 34.
(c) Nel suo lib. *Ægiptiaca Lib.* 1. *cap.* 6. *fol.* 28.

bus rationibus Ærarium locupletetur ; sed etiam quid factu sit honestum (a).

Ognuno ben vede, che da' Greci passar dobbiamo all'antica Roma: giacchè, siccome i Greci dall' Egitto, così dalla Grecia volle Roma ricevere le Scienze, le Arti, e le Leggi. Nel primo ingresso a quella gran Metropoli del Mondo, dopo di avere osservato quel Senato, che gli Ambasciadori di Pirro giudicarono non essere già una Radunanza di Senatori, ma di Re, ci si presenterà avanti senza meno il Campidoglio. Ed ivi dopo del Tempio dedicato al loro falso Nume di Giove, vedremo un altro Tempio consegrato alla pubblica buona fede co' suoi Sacerdoti, e Riti particolari (b). Si volea con ciò far comprendere, che questo era il primo Nume, che dovea da tutte le Nazioni egualmente, e comunemente adorarsi, come il pegno piu sicuro della vera grandezza del Romano Impero. Osservisi, come *Valerio Massimo*, facendo menzione di questo Tempio scrisse (c): *Hujus imagine ante oculos positâ, venerabile Fidei numen dexteram suam, certissimum salutis humanæ pignus ostentat. Quam semper in nostrâ Civitate viguisse, & omnes gentes senserunt, & nos paucis exemplis recognoscamus.*

Possono in questo Autore leggersi, e riconoscersi gli esempj memorandi della pubblica buona fede, e dell'osservanza inalterabile de' Patti, e delle Convenzioni, come la massima piu fondamentale, per cui quella Repubblica si rendette non solamente potente col valore dell'Armi, ma rispettevolissima a tutte le Nazioni della Terra allora conosciuta. Onde qual maraviglia, se il gran Padre della Romana eloquenza non già nella sua età piu giovanile, perorando ne' Rostri, o nel Senato, ma maturo di anni, di senno, e di sperimenta-

ta

(a) *Demosthenes in Oratione contra Leptinem.*
(b) *Cicer. De Natura Deorum Lib.2. Cap.23. Vellejo 2.23.4.*
(c) *Valer. Massim.* nel suo Lib. *Dictorum Factorumque Lib.6. Cap.6.*

Digitized by Google

ta prudenza in quella ſua Repubblica , che avea già retta e governata coll'ultima Dignità del Conſolato , ſcriſſe , che queſta pubblica buona fede era il fondamento d'ogni giuſtizia , ſenza cui tutta l'umana ſocietà diſcioglievaſi : e che niſſuna coſa piu veemente di queſta avea ingrandita , e mantenuta la ſua Repubblica (*a*): *Fides dicta eſt , quod fiat , quod dictum eſt . Sine hac tollitur omnis humana ſocietas , & eſt fundamentum juſtitiæ , ideſt dictorum , conventorumque conſtantia , & veritas, nec ulla res vehementiùs Rempublicam continet , quam fides .*

Quindi con ragione dicemmo , che queſta gran maſſima dell'oſſervanza inalterabile delle coſe già convenute ſia ſtata in tutti i tempi , ed in tutte le Nazioni , e ne' piu ſavj Legislatori la baſe piu ſolida , e ferma , per cui le Repubbliche nelle Storie piu rinomate s'innalzarono , e conſervarono : gl'Imperj , e le piu vaſte Monarchie crebbero , ed a' Popoli piu lontani furono oggetto di ammirazione , e di riſpetto : e gli Erarj di vere , ſode , e permanenti ricchezze colmaronſi . Fu la Buſſola verſo il 1320. da Flavio Gioja noſtro Cittadino Amalfitano inventata (*b*) , per cui con quel ſemplice Ago calamitato ſi ſono rendute cotanto facili , e ſicure le navigazioni fino a' gradi ottanta di latitudine Settentrionale nel Polo Artico, e colà nell'Antartico fino alle Terre Incognite chiamate del Fuoco. Ma la vera buſſola, e la cinoſura piu fedele , a cui piu fiſamente riguardarono tutte le Nazioni , e tutti coloro , che le ſignoreggiarono , ſi fu ſenza dubbio la pubblica buona fede , e l'oſſervanza inviolabile delle Convenzioni , come i due Poli , su cui raggirar ſi dovea l'Aſſe d'ogni piu regolato Governo . Furono anche appreſſo gli Egizj Sagre le Statue de' Sovrani : onde credeaſi ſicuro Aſilo de' Rei di ricorrere ſemplice-

men-

(a) *Cicero De Officiis Lib.2.*
(b) *Errico Breuchman. de Republicâ Amalfitanâ Cap. XXII.*

Digitized by Google

mente alle medesime (a). E troppo è nota la gran venerazione, che usavano gli Alessandrini verso la Statua di Tolomeo. Passò anche questo costume a' Romani, presso de' quali le Statue de' Cesari, e degl' Imperadori riputaronsi, come tanti sicurissimi Asili. Ed in alcuni tempi alle stesse Aquile Romane fu la medesima immunità conceduta (b). Ma il vero Asilo a tutte le Nazioni comune, si è sempremai giudicata la pubblica buona fede serbata intatta, ed inviolabile nel petto de' Principi, e de' Regnanti.

Questo si fu il vero Sagrato, e l' Asilo, a cui il nostro Figueirò ebbe ricorso, allorchè domandò per pegno della sua Convenzione il Decreto del nostro Monarca. Nè s' ingannò punto, poichè se dimostreremo di essere stato lontano da Noi ogni dolo, e fraude, ebbe senza fallo ricorso al Principe piu Pio, piu Giusto, piu Glorioso, e dotato delle piu Eroiche Virtudi.

Troppo egli è noto, e troppo incontrastabile questo Principio. Per issuggirne la forza si è andato sofisticando, che il Figueirò non avesse celebrato il suo Contratto colla Sagra Persona del nostro Invitto Monarca. Riflettasi però alla fedele narrativa de' Fatti da Noi esposti. E si vedrà ben chiaro, che altro non domandò il Figueirò per sua cautela, se non che il Decreto di S. M. Nè potrà giammai negarsi, che informata la Maestà del Re N. S. da' suoi Ministri, dichiarò col suo Sovrano Real Diploma di avere col Figueirò conchiuso, e perfezionato il Contratto dell'Appalto generale de' Tabacchi, secondo la di lui offerta.

Posta la verità, che da' Fatti troppo evidentemente risulta, di essersi dal Figueirò celebrato il suo Contrat-

to

(a) *Ex Johanne Adamo Osiandro de Asylis Gentilium*, che si ha nel Tesoro dell' antichità Greche del Gronovio nel *Tom. 6. fol. 2853.*

(b) *Emundo Figrellio* nel suo dottissimo trattato: *De Statuis illustr. Romanorum. Liv. Lib. 33. Cap. 10. Tacito Lib. 1. & 3. Annal. Gellio Lib. 10. Cap. 15.*

ro col nostro Invitto Monarca, parlano già a nostro favore tutte le Nazioni piu antiche, e piu culte del Mondo. Secondo questo linguaggio i termini di solennità legali, e civili debbono bandirsi affatto, come barbari, ed ignoti. Bisogna far uso solamente delle voci della pubblica buona fede, remoto il dolo, e la fraude. Sentiamo quasi tingerci di rossore il volto, di avere a fondare massime sì certe, e principj cotanto irrefragabili con Autori, che hanno trattato del Pubblico Diritto. Nulla ci hanno insegnato su ciò di nuovo, e di peregrino i Grozj, ed i Puffendorffj, sebbene Autori su tal materia riputatissimi. *Ugone Grozio* (a), che mai scrisse per nostro insegnamento di raro, allorchè ci avvertì, che gli Atti de' Sovrani sono come fatti da colui, che ha in sè tutta l'autorità del Popolo, e che in conseguente non essendo soggetti alle leggi, non possono giammai impugnarsi con un rimedio di Restituzione *in integrum*? Questa riconosce sòl tanto il suo principio dalle leggi civili. I Contratti de' Re sono di gran lunga superiori alle leggi. Possono queste da esso loro cangiarsi. Ma non già le Convenzioni, ed i Contratti, a' quali sono essi strettamente obbligati per un Diritto primiero delle Genti assai piu solenne, ed antico. Reca *Grozio* appunto l'esempio di un Contratto fatto con qualche Re vicino, o con colui, che abbia presi in affitto i suoi Dazj. Riflette, che allora sarebbe un Contratto, ed una legge unitamente: Cioè Contratto inviolabile riguardo al Sovrano, che celebrollo; e Legge riguardo a' Popoli soggetti, allorchè si pubblica loro, per osservarsi da tutti. *Nos, ut alibi distinximus ita hic quoque distinguendum censemus inter actus Regis, qui regii sunt, & actus ejusdem privatos. Nam in Regiis actibus, quae Rex facit, eo loco habenda sunt, quasi Communitas faceret: in tales autem actus, sicut leges ab ipsâ Communitate factae vim nullam haberent, quia*

 com-

(a) *De Jure Belli & Pacis Lib. 2. Cap. 14.*

communitas se ipsà superior non est , ita nec leges regiæ. Quare adversùs hos contractus Restitutio locum non habebit: venit enim illa ex jure civili . . . . Ex his, quæ diximus & hoc apparet , quàm falsum sit , quod quidam tradunt , contractus Regum leges esse. Nam ex legibus nemini jus adversùs Regem nascitur : ideo si eas revocet , nemini facit injuriam . Peccat tamen , si sine justâ causâ id faciat. At ex promissis , & contractibus jus nascitur. Contractibus ligantur contrahentes tantùm, legibus subditi omnes. Possunt tamen quædam esse mixta ex contractibus , & legibus , ut contractus cum vicino rege, aut cum publicano factus , qui simul pro lege publicatur , quatenus ei insunt , quæ subditis observanda sunt.

Samuele Puffendorfio concorre nella massima istessa di non potersi i Contratti de' Sovrani rescindere, o annullare col rimedio della Restituzione *in integrum* . Ma pondera di piu , che tai termini sono del tutto improprj: mentre come mai il Sovrano , che contrasse , posto nello stato naturale di libertà, ed esente da tutte le Leggi , potrebbe poi implorare questo benefizio, che l'autorità istessa Sovrana concede a' suoi Sudditi ? Potrebbe egli stesso sciogliersi dal Contratto: qualora evidentemente conoscesse il Dolo , l' Inganno , la Lesione , e l' Ingiuria essere manifesta , e patente . Soggiugne , che tai Contratti de' Principi non possono giammai dichiararsi nulli per la solennità di quelle leggi civili , da' quali in contraendo furono sciolti (a) : *Nam restituere in integrum , absolvere à juramento , tales sunt actus , qui non solùm in alium tendunt , sed & qui proficiscuntur ab eo , qui potestate aliquâ superior est instructus in alterum , qui restituendus aut absolvendus est. Ergo quæstio ita potiùs exprimenda fuerit : si rex in obligatione aliquâ contrahendâ læsus fuerit , an postea læsione deprehensâ , propriam per auctoritatem possit declarare , obli-*

(a) *De Jure Natur. & Gent. Cap.* 10. *Lib.* 8. §. 2.

obligatione illâ sese ob adhærens ei vitium non teneri? Hic sciendum, quemadmodum, qui in libertate naturali vivunt, nemini mortalium subiecti, suarum rerum ipsi sint arbitri; ita si ab altero in pacto injustè lædantur, ipsi per se Restitutionem, aut supplementum exigere possunt, modò læsio, & injuria sit manifesta . . . . Igitur, si scientes, volentesque contractum aliquem ineant, qui aliàs per leges civiles invalidus erat; censentur contractum istum abs vi legum civilium, si qua est, exemisse, ex iisdem irritum non declarandum, cùm alias nihil ab ipsis foret actum.

Affinchè si ravvisi, che tai Scrittori Oltramontani nulla ci hanno su tal proposito insegnato di nuovo, e di peregrino, vedremo, come prima de' Grozj, e de' Puffendorffj erano tai massime già inconcusse stabilite nel Regno. Lo stesso *Reggente de Ponte*, che avremo bastante occasione di confutare in appresso (a), come l'Achille del Savjssimo Contraddittore, in ragionando delle solennità necessarie nelle vendite, e ne' Fitti delle robe Fiscali, determina francamente, che non solamente ne' contratti de' Re, ma anche de' Vicerè, come loro Procuratori generali, cessano affatto tutte le solennità, e che avverso de' contratti da essoloro celebrati non puo aver luogo la Restituzione *in integrum*. Dice, che questa era la pratica, e lo stile di giudicare; e che ogni giorno vedeansi fatti i contratti dal Fisco, e dalla Camera colle dovute solennità, e da' Vicerè, come speciali Procuratori del Sovrano, trattati, e conchiusi senza veruna solennità entro del proprio Gabinetto, secondo la qualità de' negozj esigea, e le necessità del Regno lo richiedeano. *Et intelligo, quando Fiscus vendit, non autem si Rex, aut Prorex, uti Procurator, in quo deficiunt rationes supra allegatæ potestatis limitatæ, & Rex vendens propria bona*

(a) Nel suo Trattato *de Potestat. Proreg. Tit. 4. De Regal. Impositión. §. 5. Num. 42. & 44.*

non ligatur legum solemnitatibus, ut supra latius diximus. Hinc ut infra dicemus non habet nec Restitutionem in integrum, in suis contractibus ab eo gestis .... Differentia est, quando vendit minister à lege constitutus, ut Fisci Procurator, cui data est lex, & forma, quomodo ad venditionem procedere debet: & aliud: quando vendit proprius Rex, vel ejus Procurator, non à lege, sed ab ipso Rege constitutus; & non tractatur hic de privilegiis Fisci; sed de solemnitatibus requisitis ad rerum fiscalium venditionem, ut sic magna constituenda sit differentia, quando Fiscus vendit, cui à lege certa est data forma, & quando ipse Rex, qui non ipsis, sed suis Ministris certas posuit habenas: & hic est verus intellectus, vera distinctio, & justa practica, & secundùm eam judicatum; & sic totâ die videmus unico, & eodem tempore vendere Fiscum, seu Cameram Fiscalem cum solemnitatibus, de quibus supra, & vendere Proreges tanquam Procuratores cum particularibus mandatis absque ullâ solemnitate: sed in eorum Aulis omnia pertractant, & concludunt, prout necessitates Regni exposcunt, & qualitates negotiorum requirunt. Hinc & notetur, quando Fiscus vendit, datur in integrum Restitutio: secus quando Rex per specialem suum contractum.

Sentiamo in oltre lo stesso *Reggente de Ponte*, come scrisse egli nella causa assai famosa in quei tempi della vendita dell' Ufizio del Sugello. Ma soprattutto ricordiamoci delle due sentenze uniformi fatte in questa materia dal Collateral Consiglio, e dal Tribunal della Regia Camera. Furono allora disputati acremente, e solennemente decisi i Punti, che ora con ragioni troppo diverse di nuovo contendonsi. Pretendea il Fisco, che la vendita di quell' Uffizio fatta dal Vicerè, quantunque avesse un Mandato generale a vendere del Monarca delle Spagne allora Regnante, fosse nulla per difetto di una solennità la piu essenziale della pubblicazione de' Bandi, per li quali non v'era dispensa particolare di Sua Maestà Cattolica. Pretendea, che oltre della

Digitized by Google

della nullità del contratto, era assai lesiva la vendita: mentre gli emolumenti di quell' Uffizio, che si percepivano in ogni anno, erano giunti a segno di quasi uguagliare il prezzo Capitale sborsato da Franco Larcari Compratore. Non ostante tai pretensioni del Fisco si decise, che la compra era valida. Sopravvenne poi Cedola Reale della Maestà Cattolica, con cui si esprimea, che in quella vendita non vi erano state le solennità necessarie: Che la lesione Enorme sembrava pur troppo provata, dando già quell' Uffizio di rendita quel che pagato si era per la compra: Che non solamente non si erano usate tutte le diligenze per ritrovare un miglior Compratore, ma che era surto un susurro di esservi stato qualche Dono Segreto ad una persona congiunta del Cardinal Vicerè: Che la sentenza profferita avea potuto avere qualche fondamento per sostenere l'autorità de' Vicerè. Si ordinava in fine, che la Causa dovesse di bel nuovo trattarsi in grado di Reclamazione. Puo ben credersi, se in tai contingenze quai fossero gli sforzi praticati, da chi sostenea le veci di Avvocato Fiscale in vista d'una Real Cedola troppo pressante. Si esaminò di nuovo la Causa. Scrisse a favore di Franco Larcari il *Reggente de Ponte* (a). Si ebbe per vero, che il Vicerè avendo il mandato Generale di Procura a vendere, non v' era bisogno di Dispensa particolare de' Bandi: poichè vendea allora non già il Procuratore del Fisco, ma di Cesare; Che qual bisogno vi era di tal solennità estrinseca, quando anche per mezzo de' Ministri del Collateral Consiglio si erano usate tante diligenze per la vendita, e questa era già pubblica per tutto il Regno? Che fra i tre Compratori, che concorreano, cioè Martino di Secura, la Principessa di Sulmona, e Franco Larcari, costui avea offerto maggior prezzo di tutti: Che la lesione dovea considerarsi non già attenta la ren-

(a) *Consil. 53. e 54.*

rendita allora presente di quell' Uffizio , ma riguardo al tempo , in cui si era celebrato il contratto , dalla rendita de' tre anni antecedenti , e dal prezzo , che comunemente in quel tempo credeasi . Si ebbe anche per vero, che considerandosi il tempo del Contratto, la lesione dovea essere oltre la metà del giusto prezzo: e che solamente potea aver luogo la lesione meno della metà del giusto prezzo, qualora si fosse costato o il dolo del Compratore , o la graziosa condiscendenza di chi vendea . Co' questi principj , non ostante la Real Cedola, dal Collateral Consiglio, e dal Tribunal della Camera coll' assistenza di D. Lopez di Gusman Regio Visitatore del Regno fu confirmata la prima Sentenza. Or queste due Sentenze uniformi, non furono forse unisone a quel linguaggio degli Antichi Egizj, Greci, e Romani per sostegno della pubblica buona fede di chi reggea le redini del Governo?

La differenza, che corre tra questo esempio, ed il nostro si è tanto grande, quanto si è quella di un Vicerè, e di un Monarca presente. Forse non si sono nel caso nostro usate nell' Appalto general de' Tabacchi per sei mesi interi non solamente per lo Regno di Napoli , ma per l' Italia tutta le piu esatte diligenze ? Forse l' invidia piu rabbiosa puo negare a' Supremi Ministri , che vi hanno avuto parte , il vanto della piu illibata integrità, e dello zelo piu fervoroso degl' Interessi Reali? Forse fra i tre Concorrenti, e fra tutta Italia vi fu altri, che pensasse ad offerire la somma di ducati 270m. offerta dal Figueirò di gran lunga superiore alla rendita di tutti i tempi passati? Forse vi puo esser nel Mondo Autorità piu Sovrana di quella del Nostro Monarca , che dichiarò con un suo Diploma Reale di avere conchiuso, e perfezionato il contratto col Figueirò? Leggasi a tal proposito il dottissimo *Domenico Antunez* (a). Si

(a) *De Donation. Jurium & bonor. Regiæ Coronæ Part. 3. lib. 1. cap. XI. num. 8. num. 26. & num. 33.*

Si vedrà da queſto grave Autore trattata diffuſamente la materia de' contratti de' Principi , e come debbano piu di qualunque privato, anche per ragioni politiche eſſenzialiſsime eſſerne tenuti all' Oſſervanza . Dice, che il Principe non puo reſcindere i contratti fatti co' ſuoi ſudditi , nè anche *ex plenitudine poteſtatis*. E Noi ſoggiugneremo nel caſo noſtro , che maggiore è la ragione , ove il Contratto ſiaſi celebrato con perſona non ſuddita (a) . Riſponde egli a' paralogiſmi di quella pubblica Autorità , e di quella iniquità del Contratto , che poſta dopo in chiaro, potrebbe dare giuſta ragione al Principe di reſcindere , o di riformare il Contratto. Spiega egli , che queſte circoſtanze ſi verificano in quel bene pubblico , da cui dipende la pace del Regno : ma non già per lo ſemplice aumento del Patrimonio del Fiſco . Fonda prima con lunghiſsime Autorità la Maſſima , *quod Princeps non poteſt contractus à ſe geſtos cum ſubditis reſcindere , neque de plenitudine poteſtatis* . E dopo di avere ſpiegato di poter reſcindere , e riformare il Contratto o per la pubblica utilità , o per l' iniquità del Contratto medeſimo diſcoverta in appreſſo, conchiude così . *Intellige tamen ſupradicta procedere datâ juſtâ cauſâ publicæ utilitatis , quæ principaliter ſuadeat revocationem contractus ; ſecus ſi ſecundariò , & in conſequentiam : ita ut non attendatur cauſa utilitatis Patrimonii Fiſci , vel privati , ſed quæ principaliter bonum commune , & publicum reſpiciat* .

Dovrebbe qui terminare la noſtra Scrittura : poichè ſe a penſare dirittamente , e ſenza involvere in equivochi , e con aſtratte rifleſſioni le idee piu vere , il contratto celebrato dal Figueirò riconobbe il ſuo vero principio da quel Sovrano Real Diploma , che lo dichiarò conchiuſo , e perfezionato , troppo ſono indubitate le Maſſime preſſo tutte le Nazioni del Mondo per l' inalterabile oſſervanza del medeſimo . Ma

(a) *Ciriac. controv. 13. tom. 1. num. 62. Decian. conſ. 96. e 97. num. 22. vol. 2. Innoc. in cap. Novit. 13. de Judiciis .*

Ma affinchè il silenzio non pregiudichi alla giustizia di questa Causa, fingasi per brievi momenti, e senza pregiudizio del vero, che il contratto si fosse celebrato col Fisco. In questa Ipotesi per altro non vera, non è mica meno chiara la ragione, che assiste al Figueirò. Entreremo adunque in questo secondo argomento, in cui confessiamo però di dover solcare le onde di un mare assai procelloso. Ci sia permesso di dire, che la barbarie di alcuni tempi, e la poca cognizione della Storia Romana necessaria alla vera interpetrazione di alcune Leggi, ha fatto sì, che quasi senza vele, e senza sarte siasi tentata una navigazione di un Pelago ignoto, in cui i venti di certe Umane passioni nella materia presente, hanno fatto piu periglioso il cammino per giugnere sicuramente al Porto. Ed in vero come potea da tanti Autori idearsi, che nelle vendite, e ne'fitti delle robe Fiscali, de' Dazj, e de' Vettigali vi fosse un Patto tacito indiffinito a favore del Fisco, e fondarsi questa Massima nella Legge *Si Tempora Cod. De Fide, & Jure Hastæ Fiscalis, & de Adject.*? Le parole stesse di questo Testo senza il sentimento di quei piu illuminati Autori da Noi nell' altra Scrittura allegati poteano a chicchesia persuadere il contrario. Quella pubblica buona fede, di cui veneravasi il Nume nel Campidoglio di Roma, fu dal Senato, e dal Popolo Romano piu religiosamente, che in ogni altro Rito osservata in quell' Asta Fiscale posta nel Foro. I Censori, come uno de' Magistrati piu gravi, e piu rigidi per l' illibatezza de'costumi doveano assistervi. E per escludere qualunque menomo neo di mala fede, pubblicamente nel Foro istesso esponeano le Tavole, in cui erano prefisse le Leggi, ed i tempi, fra quali era lecito ad ognuno di venire all' Incanto senza punto prorogarsi, o alterarsi i termini già stabiliti: onde *Livio (a)* nella sua Storia scrisse: *Censores edicto submotis ab Hasta, qui ludificati priorem locationem erant, omnia eadem*

(a) *Lib.39. Cap. 44.*

dem, *paululùm imminutis pretiis*, *locaverunt*. E siccome la carica de' Censori durava per cinque anni, così terminato il Lustro, procedeasi da' nuovi Censori al nuovo Incanto de' Dazj, e de' Vettigali. Quindi può bene intendersi il Testo nella *Leg. 3. De Jure Fisci*. *Cum quinquennium in quo quis pro publico Conductore se obligavit, excessit, sequentis temporis nomine non tenetur*.

Egli è vero, che in progresso di tempo si diede la cura della presidenza, e di prefiggere i termini nell' Asta Fiscale, anche a' Pretori, e ad altri Magistrati. Nulla però s' innovò dell' antico rigido costume. *Suetonio* ci riferisce di avere Cesare rimessa una parte di mercede a' Pubblicani, che con troppo di animosità erano venuti all' Incanto, e pubblicamente fece a tutti noto, che nel nuovo fitto de' Vettigali si moderassero le offerte animose (*a*). *Proinde Cæsar, cùm Publicanos remissionem petentes, tertià mercedum parte relevasset, ne in Locatione novorum Vectigalium immoderatiùs licitarentur, propalam monuit*. Anzi per testimonianza di *Cicerone*, (*b*) e di *Livio* (*c*) sappiamo, che il Senato Romano vinto dalle lagrime, e dalle preghiere di alcuni Pubblicani, che con Animosità aveano presi alcuni pubblici Vettigali, ordinò di doversene di nuovo procedere all' Incanto. *Senatus quoque precibus, & lachrymis publicanorum, qui animosiùs vectigalia publica licitati erant, victus LOCATIONES illis factas INDUCI, & de integro LOCARI EA jussit*.

Queste erano le massime del Popolo, e del Senato Romano, allorchè fioriva quella vasta, e gloriosa Repubblica. Queste massime istesse continuarono in Cesare fatto già Dittatore perpetuo. E ne' tempi assai meno felici degl'Imperadori Diocleziano, e Massimiano duravano

(a) *Sueton in ejus vita cap.* 20.
(b) *Lib.* 1. *Epist.* 17. *Ad Attic.*
(c) *Lib.* 39. *Cap.* 44.

Digitized by Google

vano su tal materia i principj medesimi registrati nell' anzidetta Legge *Si Tempora*. Erasi a quegl' Imperadori presentata un' Offerta piu vantaggiosa, e di molto aumento. Il Rescritto Imperiale non fu, che con rimedj di Restituzione *in integrum* anche dopo il decorso del tempo stabilito nell' Asta Fiscale si ricevesse. Si ordinò solamente al Razionale della Provincia, che avea la cura dell' Erario minore soggetto al Conte delle Sagre Largizioni, a cui la cura dell' Erario maggiore si appartenea, che ricevesse l' Offerta: purchè i tempi stabiliti negl' Incanti, e nelle Aste Fiscali lo permettessero: *Si tempora, quæ in fiscalibus auctionibus, vel hastis statuta sunt, patiuntur: cum etiam augmentum te facturam esse profitearis, adi Rationalem nostrum, ut justam uberioris pretii oblationem admittat.*

Ora egli è possibile, che da un Testo sì chiaro, e da un Rescritto Imperiale sì preciso abbia potuto inferirsene da tanti Autori Forensi un Privilegio del Fisco di potersi in qualunque tempo ricevere le Offerte, e dargli il nome di Patto tacito *Addictionis in diem*? E pure per aver voluto il Presidente del S. R. C. Pier Giordano *Ursini* (a) darne qualche lume, incontrò tutto lo sdegno di *Rodoerio* (b), che non ebbe ritegno alcuno di scrivere, che le di lui ragioni erano piu lievi del vento stesso. Gli parve di non essersi nè anche osservato un altro Testo, che lo avrebbe fatto avvertito del contrario nella *L. Lucius* 21. §. *final. ff. ad Municip.* E Noi abbiamo anche meritata la taccia istessa. Quale però si è questo Testo, che osservar si dovea? Determinasi in questa *L. Lucius*, che perfezionata gia la vendita, o il fitto de' Predj pubblici di una Città non sia piu permesso il ricederne: poichè i tempi stabiliti degli Additamenti si appartenenano solamente alle cause del

(a) Presso il *Reg. de Marinis cap.* 147. *Tom.* I.
(b) *Consil.* 44.

Digitized by Google

del Fisco. *Idem respondit, si civitas nullam propriam legem habet de adjectionibus admittendis, non posse recedi à locatione, vel venditione prædiorum publicorum jam perfectâ: tempora enim adjectionibus præstituta ad causas fisci pertinent.*

Possiamo Noi quì rattenerci dal dire, che le Leggi Romane per difetto di certe cognizioni non si sieno ben intese? Si avverta al citato Testo nella *L. Lucius*. E si unisca colla *L. Prima, e finale Cod. de vendend. Rebus Civitatis*. Si determina in queste Leggi con quai solennità doveano vendersi, o darsi in affitto le Robe dell' Inclita Città. Per questa già intendeasi Roma, e Costantinopoli, ove gl'Imperadori aveano trasferita la loro Sede fin dal tempo di Costantino, rimanendo però Roma Capo dell'Impero col Senato: Che che ne dicano gli Autori Greci di loro indole troppo ampollosi: In queste due Grandi Città vi era necessaria l'Autorità Imperiale per istabilirsi tai Contratti. Nelle altre Città all'Impero soggette vi si richiedea, oltrè il Decreto del Preside della Provincia interposto con cognizione di causa, il consenso di tutti, o della maggior parte de'Decurioni. A riserba di tai solennità non vi si richiedea certamente quella dell' Incanto, o siasi dell'Asta pubblica. Egli era solamente un Privilegio particolare del Fisco di doversi vendere, o affittare le sue robe sotto l'Asta Fiscale, con prefiggersi certi termini, fra'quali era ad ognuno lecito di offerire. Sicchè stabilito il termine, per esempio, di un mese, prima del decorso del medesimo potea al piu Offerente liberarsi la roba, e giusta l'espressione latina *Addici*. Ma sopravvenendo entro il termine di quel mese una nuova offerta migliore, rimanea il primo Contratto per allora in sè stesso perfetto, già risoluto. Così prima di tutti gli Eruditi comentò lo stesso *Bartolo* la *L. Si Tempora*. Tutto cio non potea certamente verificarsi nell'Inclita Città di Roma, e di Costantinopoli, o nelle altre Città delle Provincie all' Impero soggette; posto che la solennità dell'Incanto, e

Digitized by Google

dell'Afta affàtto non richiedeafi. Quindi perfezionato il contratto non potea giammai farfi luogo alla Rifoluzione del medefimo per lo patto *Addictionis in diem*, giufta il fentimento di *Brunnemann.* e degli altri Eruditi *(a)*. E perciò nel Tefto fi dice : *Tempora enim Adjectonibus præftituta ad caufas Fifci pertinent*.

Non puo adunque da quefti Tefti prenderfi giammai argomento di quel decantato Privilegio Fifcale, di poterfi in qualunque tempo ricevere le nuove Offerte, ed i nuovi Additamenti: quantunque con altri fiafi gia conchiufo, e perfezionato il Contratto. Il Reggente *de Ponte (b)* impegnatiffimo a foftenere quefta oppinione dopo il 1611., in cui fcrivea, e su la cui Autorità fembraci fondata la Scrittura del Dottiffimo Contraddittore, vide beniffimo, che per le Leggi Romane dianzi addotte era difperato il fuo affunto. Stimò di ricorrere all'Autorità di *Andrea* di *Barulo (c)*, e di *Odoffredo da Benevento (d)*. Quefti due Autori fono fenza dubbio venerandi per la di loro antichità : poichè Andrea di Barulo fu Avvocato Fifcale fotto l'Imperadore Federigo II., e Odoffredo da Benevento fiorì nel 1250. Non fappiamo però, fe l'abbaglio da loro commeffo debba condonarfi a' tempi poco illuminati, in cui viffero. La Legge *Congruit* fu promulgata dagl'Imperadori Teodofio, e Valente. Si determinò, che negli Affitti non gia perpetui, ma temporali venendo nuova Offerta, doveffe colui, che avea prefo il fitto, effere preferito. *Si vero pro tali prædio ab altero conductore offeratur augmentum, fit in arbitrio conductoris prioris, cui res ad tempus locata eft ; ut, fi ipfe, quod alter adjecit, obtulerit, maneat penes eum temporalis illa conductio*.

Col

(a) *Brunneman*: nella detta *L. Lucius §. fin. ff. ad Municip.*

(b) Nel citato Trattato *de Poteft. Proreg. Tit.* 4. *De Regal. Impofition.* §. 5.

(c) Nel Comento della *L. Congruit Cod. de Locatione prædiorum Civilium, vel Fifcalium*.

(d) Nel Comento della detta *L. fi Tempora*.

Digitized by Google

Col fondamento di questo Testo *Andrea di Barulo*, e *Odofredo* scrissero, che negli Affitti temporali de' Dazj, e delle Gabelle si poteano in qualunque tempo durante il fitto ricevere le nuove Offerte piu vantaggiose. Così lasciò scritto *Andrea di Barulo*: ***Si conduxit aliquis prædia publica ad tempus non in perpetuum, quandocumque infra illud tempus admittitur licitatio plus offerentis, sicut fit in Regno in gabellis***. E Odofredo di Benevento lo seguitò così: ***Idem est in locationibus, quas Fiscus facit ad certum tempus, puta ad quinquennium, nam si intra illud tempus, antequam finiatur, extiterit aliquis volens meliorem conditionem offerre, auditur***.

Dicemmo di non potere in tutto condonare l'abbaglio al poco rischiaramento di que'tempi: poichè *Francesco Accursio*, che vivea nell' età medesima, non si lasciò abbagliare da questo Testo. Distinse egli benissimo, che ivi non si parlava di Dazj, o di Vettigali, ma di altre Robe. Ecco le sue parole nella Chiosa di questo Testo *V. Offeratur*. ***Etiam durante locatione primà temporali, & hoc est contr. ff. De Public. in L. Locatio §. ad conducendum. Sol. Ibi in locatione vectigalium, hic in aliis, vel in alia trahitur ad hanc secundum quosdam***. E *Bartolo* quantunque avesse fiorito ne' tempi non molto da loro remoti spiegò, che questo Testo s'intendea finito già il temporale Contratto.

Ne' tempi poi piu illuminati si rischiarò, e si pose nel suo vero lume questa legge. Bisognava sapere la distinzione, che v'era in tempo degl' Imperadori, che la promulgarono, fra i Conti delle Sagre Largizioni, i Conti delle Robe private del Principe, ed i Conti Palatini, colle varie, e diverse ispezioni, che aveano. Su dichè ne dobbiamo le piu individuali notizie a *Giacomo Gutero* (a). Con questi lumi l'eruditissimo *Perezio* sciolse tutto l' equivoco: in dimostrando, che in quel Testo

(a) *Guther. De Offic. Domus Augustæ Lib. 3. Cap. 16. 24. & 25.*

Testo parlavasi solamente delle Robe proprie, e private del Principe; eccettuandone anche alcune site ne'confini della Mesopotamia, e dell' Osroene (a): *De locatione prædiorum propriorum solùm, communium civitatis, vel populi agitur in variis hujus Tituli legibus, itemque de locatione prædiorum fiscalium, quæ ad privatum patrimonium, privatumque Principis fiscum pertinent, quæ ut privatus, non ut Princeps acquisivit, eaque prædia dominica, & rei privatæ appellantur, de quibus actum tit. 66. & seqq. Et nullius auctoritate locari possunt, nisi Comitis rerum privatarum, sive procuratoris Cæsaris, cui soli procuratio mandata privati patrimonii Principis, & aliarum rerum, quamvis non omnium.*

Rivolgansi per tanto tutte le Leggi delle Pandette, e del Codice, mentre non si troverà giammai di essersi nell' affitto de' Dazj, e de' Vettigali permesso di riceversi nuove Offerte dopo decorso il tempo stabilito nell' Incanto, o sia nell' Asta Fiscale. Noi non possiamo certamente sapere, quale potesse essere la Pratica nel nostro Regno sotto l' Imperadore Federigo II., allorche scrivea Andrea di Barulo. Diciamo solamente, che se tal pratica dipendea dal citato Testo nella *L.Congruit*, era fondata su di un principio del tutto erroneo. Diciamo, che dal XV. Secolo l' osservanza è stata certamente in contrario; poichè decorsi i tempi stabiliti nell' Incanto, che Noi chiameremmo *Accensione di Candela ad finem providendi, ed a tutta passata*, non si sono ricevuti nè Additamenti, nè Offerte maggiori di qualunque quantità, anche oltre della Sesta, dopo di essersi già preso il possesso del Dazio, del Vettigale, o siasi dell' Arrendamento. Ne' tempi di Afflitto erasi affittato l' Arrendamento de' Sali del Regno. Ed erasi già liberato ad alcuni Nobili di Casa Mellino. Sopravvenne nuova offerta piu vantaggiosa. Domandò il Fisco,

(a) *Perez. Nel Comento del Codice Tit. 70. De Locatione prædiorum Civilium, vel Fiscalium.*

Digitized by Google

Fisco, che si riceveſſe : implorando il beneficio della Reſtituzione *in integrum*. Ma il Tribunale del S. C., e della R. C. unitamente giudicò, che perfetto, e ſolennemente celebrato il contratto, precedenti piu Incanti non potea il Fiſco eſſere reſtituito *in integrum* : purche la leſione non avveniſſe per qualche nuova cagione ſopravvegnente (*a*). *Sed per Sacrum Conſilium, & Dominos da Summaria fuit concluſum, & votatum: quod poſtquam dictus contractus Arrendamenti fuit perfectus, & ſolemniter celebratus præcedentibus pluribus ſubhaſtationibus, & ejus precio, tunc non datur reſtitutio Fiſco, niſi ex nova cauſa ſuperveniente cauſetur læſio.*

Cammillo de Curtis, che dopo di avere glorioſamente eſercitata la carica di Avvocato Fiſcale, videſi aſcendere all' ultima Dignità Togata di Preſidente del S. R. C., e che terminò i ſuoi giorni nel 1609., ci rende fedele teſtimonianza, che ne' ſuoi tempi, preſo già il poſſeſſo di un' Arrendamento, non ſi erano mai ricevute Offerte, qualunque ſi foſſero, anche oltre della Seſta; nè tolto l' Arrendamento, a chi ne avea già preſo il fitto, ed il Poſſeſſo per la ſemplice nuova Offerta (*b*) *Hodiè autem circumſcripto articulo, ſi Fiſcus reſtituatur ad lucrum, maximè in locatione vectigalium, poſtquam Contractus præcedentibus ſubhaſtationibus eſt perfectus, de quo quamplura per Afflic. Deciſ. 340. practicamus, quod ſi ante traditam poſſeſſionem alius ſuperveniat, qui oblationem faciat ultra ſextam, illum admittimus, & non ſine ratione, quia quod Fiſcus reſtituatur ad lucrum, intelligitur de modico non autem de magno, vel maximo, & ſic ſemper, quod caſus evenit, Camera judicavit. Re autem traditâ, & captâ poſſeſſione Arrendamenti, nunquam temporibus meis praticatum fuit, quod per quamcumque oblationem factam, auferatur ab illo, cui remanſit Arrendamentum, ſeu Vectigal ex ſolâ ſimplici oblatione.*

Il

(a) *Deciſ.* 340.
(b) *In Diverſ. Feudal.* §.2. *cap.*3. *Num.*132.

Digitized by Google

Il Reggente *Capecelatro* citato dagli Avverſarj, ſenza eſſerſi in verità profondato molto nella materia aſſeriſce, che ſarebbe in arbitrio del Giudice di prefinire il tempo, e la quantità delle nuove offerte, e de' nuovi Additamenti, ſembrandogli di non eſſerſi il punto ſtabilito per Diritto commune. Confeſſa però, che per antichiſſima coſtumanza del Tribunal della Camera ſi riceveano le maggiori offerte fino a tanto, che non ſi foſſero ſpedite le Provviſioni per prendere il poſſeſſo dell' Arrendamento appaltato (*a*). *In hoc autem Regno municipali jure hoc cautum non reperitur, & ideo ad jus comune erit recurrendum: cumque hoc non reperiatur à jure conſtitutum, arbitrio Judicis relinquendum erit, quod arbitrium ex antiquâ Regiæ Cameræ conſuetudine interpretationem habuit, quod quouſque res eſt integra, & proviſiones pro conſignatione poſſeſſionis non ſint expeditæ, admittitur major oblatio*. È la deciſione, di cui ſi fece tanta pompa dal Dotto Avverſario, riferita dal Reggente *de Marinis* per l' Arrendamento de' Sali di Otranto ſi profferì parimente prima di eſſerſi preſo il poſſeſſo: *Re integrâ, & ante captam poſſeſſionem* (*b*).

La prima volta, che ſappiamo, di eſſerſi praticato il contrario con ammirazione di tutti, e con poco applauſo ſi fu, allorche per l' Arrendamento del vino a minuto fu ricevuta l' Offerta aſſai maggiore della Seſta di Nardo Andrea di Leone; con eſſerſi ordinato, che ſi accendeſſe di nuovo la candela: non oſtante, che a favore di Pier Franceſco Ravaſchieri ſi foſſe eſtinta a tutta paſſata, e ſpedite a ſuo favore le Provviſioni per lo poſſeſſo. E per difendere una Deciſione non ben ricevuta dal Pubblico, crediamo di eſſerſi impegnato il Reggente de Ponte a ſcrivere quella ſua Diſſertazione ripiena (ci ſia permeſſo di dirlo) di molti equi-

(b) *Reg. De Marin. Reſol.* 147. *Tom.*1.
(a) *Conſult.*5. *Num.*8.

equivochi (*a*). Ma quai effetti partorì all' Erario Reale questa nuova offerta dell' Ultra Sesta ricevuta dopo di esserfi consegnate le Provvisioni del Possesso? Se ne videro ben tosto le conseguenze perniciosissime al Real Patrimonio. Nell' Appalto, che dovette poi farsi dell' Arrendamento de' Sali non vi erano Offerenti, spaventati tutti dall' incertezza, in cui doveano sempremai rimanere (*b*). Quindi que' Savj Senatori, che componeano il Collateral Consiglio, avendo veduto coll' esperienza, che le due Decisioni fatte per l' Arrendamento del vino aveano portato seco pessimi effetti, stimarono di consultare al Conte di Monterey di doversi tai controversie diffinire con una Legge statutaria nel Regno. E siccome in varj Dominj di Europa per gli Additamenti pretesi dal Fisco dopo preso il possesso delle Robe Fiscali ritrovavansi stabiliti i Termini di dodici giorni nella Germania, e di otto, o di quindici giorni in varie Provincie di Francia. Così si volle in questo Regno seguire il partito piu vantaggioso al Fisco di estendere fino a tre mesi il Termine di poter produrre le nuove offerte: siccome praticavasi nel Regno di Castiglia. Si pubblicò per tanto nel mese di Aprile del 1631. la Prammatica notissima (*c*), di potersi fra 40. giorni prima di prendere il possesso riceversi le offerte della Decima, e della Sesta fra il termine di tre mesi dopo preso il possesso.

Si previde, che non ostante questo Statuto poteano forse tentarsi nuove intraprese. Onde esaminatasi seriamente la materia nel Consiglio d' Italia si conobbe benissimo il grave pregiudizio, che tai intraprese recar poteano al Real Patrimonio. E con una legge del Monarca delle Spagne allora Regnante segnata in Madrid nel 1634. ed esecutoriata nel Regno si determinò, che

F dopo

(a) *Reg. De Pont. in loc. cit. De Potest. Proreg. Tit. 4. de Regal. Imposit. §. 5. Num. 62.*
(b) *Montanus De Regal. §. Vectigalia Versic. Sed hodiè.*
(c) *Pragm. 71. De Offic. Procur. Cæsar.*

Digitized by Google

dopo gli Additamenti ſtabiliti l' Avvocato Fiſcale non poteſſe pretendere coſa veruna dagli Appaltatori delle Rendite Reali col preteſto di eſſervi ſtata leſione nell' appalto: quando anche ſi pretendeſſe, che vi foſſe ſtata leſione oltre della metà del giuſto prezzo riguardo alle rendite in tempo del contratto: che vale a dire ſi volle anche eſcludere il rimedio della *L. 2. Cod. de Reſcind. Vendit.* Ed in ciò ſi ſeguì l' oppinione di Angelo da Perugia ſeguito da tanti altri Autori, che nelle vendite all' Incanto ſolennemente celebrate non ammetteano queſto Rimedio della *L. 2.* in eſcluſione di ogni Leſione anche oltre alla metà del giuſto prezzo. Ecco le parole pur troppo preciſe del Monarca delle Spagne (a). *Que mi Avogado Fiſcal, deſpues de averſe becho el remate de la renta, non pueda pedir, ni demandar a ninguno de los Arrendatores de mis rentas Reales coſa alguna, por cauſa, o raçon di deçir, que en los dichos Arrendamientos huvo leſion en el preçio. Ni que por eſta Cauſa ſe los ſea quitado el arrendamiento. T la miſmo mando, que ſe guarde, y obſerve reſpetto de los Arrendatores. Tque ninguno dellos, deſpues de becho el remate legitimamente, non ſea admittido, ni pueda deçir, ni allegar, que fue engañado; reſpeto de lo que la renta valia al tiempo del contratto, aunqua diga, que fue en la mitad del juſto precio.*

Dopo della Prammatica, e di una Legge Reale sì eſpreſſa, nel 1641. accadde di eſſerſi ad eſtinto di candela venduta la Terra di Pappanico per ducati diecimila. Sopravvenne poi nuova Offerta di altri ducati 8000. di piu. Preteſe il Preſidente D. Gregorio di *Ganaverro*, facendo le veci di Avvocato Fiſcale, di doverſi la nuova Offerta ricevere anche per via di Reſtituzione *in integrum*, e di accenderſi di nuovo la candela. Ne fu però eſcluſo con Decreto del Tribunal della Camera profferito a' 23. Marzo del 1641. A ſua iſtanza dovè trat-

(a) *Pragm. 75. De Offic. Precur. Caſar. Cap. 115. Reform.*

Digitized by Google

trattarsi la Causa nel Collateral Consiglio, in cui oltre del Tribunal della Camera intervennero tre Consiglieri aggiunti. Intraprese con una ben lunga scrittura *Ganaverro (a)*, che la Prammatica non avea parlato delle vendite, ma soltanto de' Fitti degli Arrendamenti, ed altre Rendite Fiscali: Che la Restituzione ***in integrum*** competea al Fisco: Che la lesione era pur troppo chiara per essere prima del Possesso sopravvenuta l'altra Offerta di ducati 8000., la quale certamente si era di gran lunga maggiore della metà del giusto prezzo. Ma da quella grande Adunanza di Ministri di tutto il Collateral Consiglio, del Tribunal della Camera, e di tre Consiglieri di S. Chiara fu di nuovo escluso il Fisco, ed in conseguente la nuova Offerta. *Arias de Mesa*, che fu uno de' Consiglieri aggiunta, ci fa sapere l'esito di questa Causa, e di essersi avuto per vero, che la Prammatica dovea anche intendersi per le vendite: Che la lesione dovea regolarsi dal tempo del Contratto, e non già dalle nuove Offerte: Che bastava di non esservi stato nè Dolo, nè Grazia nel celebrarsi quel Contratto colle dovute sollennità *(b)*. *Sed quod attinet ad Restitutionis auxilium, de quo disputamus, multùm interesse existimo, an ille qui plus licitare post addictionem factam desiderat, non adfuit tempore contractus, sed ex post facto supervenit. Et in hoc casu sive justo, sivè injusto pretio venditio fuerit celebrata (dummodò nulla in eo adfuit negligentia, vel culpa minoris, seu Ecclesiæ) venditio eo nomine non poterit rescindi, cum res fuerit addicta ei, qui plus eo tempore obtulit, servatis omnibus solemnitatibus, nec enim læsio superveniens attendi debet, ex regulà textus in l. verum, §. sciendum, D. de minoribus ubi DD. docent, læsionem, seu damnum ad Restitutionem petendam inspiciendum esse tempore contractus, non postea, ut*

F 2 *cum*

(a) *Ganaver. Consil.* 2.
(b) *Arias de Mesa Variar. Resolut. Cap.* 20. *num.* 12.

cum multis docet Sfortia d. q. 57. num. 18. & 19. Ex quibus detegitur, sententiam Textus in d. §. quæsitum, non generaliter procedere, sed temperandam esse, tribus concurrentibus; scilicet rem fuisse addictam pretio injusto, item extitisse eo tempore alium, qui plus offerret, & denique illum non adfuisse propter facilitatem Minoris, vel dolum adversarii.

Il *Reggente Fabio Capece Galeota* (a), di cui si è fatto tanto uso dagli Avversarj per lo difetto della solennità de' Bandi, scrisse parimente da Avvocato Fiscale per la vendita della giurisdizione della Terra di Rocca del Raso venduta per ducati 6000. Intraprese di doversi ricevere una nuova Offerta di ducati 7500. venuta, come egli scrive, *re integrâ, & incontinenti*. A'motivi addotti dal *Presidente Ganaverro* per fondare, che al Fisco competea la Restituzione *in integrum* non solamente per lo danno sofferto, ma anche per lo lucro omesso, vi aggiunse una circostanza assai rilevante, che quantunque per la vendita di quella Giurisdizione vi fossero prima preceduti i Bandi, e l'accensione della candela, tuttavia erasi poi liberata con Rescritto del Vicerè per ducati 6000. senza nuova promulgazione di Bandi, e senza nuova accension di candela: e che in conseguente in quella Dispensa del Vicerè vi era stato un positivo pregiudizio del Pubblico, e di tutti coloro, che erano prima venuti all'Incanto. E pure la semplice Autorità di un Vicerè operò, che il Collaterale rimettesse quel Punto al Tribunal della Camera per esaminarsi ne'termini di giustizia: e che ivi non se ne fosse poi piu parlato. Leggasi attentamente quel Responso Fiscale. E si vedrà tuttocciò chiaramente.

Abbiamo visto finora, qual sia stato il linguaggio di tutte le Nazioni piu culte intorno alla pubblica buona fede: e particolarmente ne'Contratti celebrati dal Principe. Abbiamo secondo la debolezza de' nostri talenti posto

(a) *Respons. Fiscal. 14.*

posto nel suo vero lume, quai fossero le leggi Romane intorno agl'Incanti, ed Additamenti nell'Asta Fiscale, togliendo i tanti equivochi presi su tal materia. Si è veduto, qual fusse la vera pratica, ed osservanza nel nostro Regno nell' Appalto delle Rendite Reali prima di promulgarsi nel 1631. la Prammatica: e la Real Determinazione contenuta ne' Capitoli della Riforma del Tribunal della Regia Camera. Si sono accennate le intraprese de' primi dottissimi Signori Avvocati Fiscali dopo della nuova Legge Statutaria, e le Risoluzioni prese da'nostri Supremi Senati. L'ordine Cronologico porterebbe seco di dover Noi seguire il racconto delle altre Decisioni da tempo in tempo seguite fino a' nostri giorni. Ma coll'essersi continuato da' Signori Avvocati Fiscali successori ad implorare anche in appresso il Rimedio della Restituzione *in integrum*, abbiamo veduta ne' nostri Autori Forensi di nuovo dopo de' mentovati Statuti sparsa quasi una densa caligine. Videsi taluno nell'obbligo di camminare quasi a tentoni fra le tenebre di un oscurissimo bujo. Tanto che *Carlo di Alesio* nostro assai recente Autore Forense ebbe a confessare di non sapersi piu in tal materia, nè che decidere, nè che consultare (a). *Audisti*, dice egli, *audisti ergo opiniones supracitatorum Jurisconsultorum, & ego pariter, sed ægro animo audivi; continent enim eorum opiniones confusionem quandam, ut vix intelligi valeat, quid sequendum, quid decidendum, quid consulendum sit.* Quindi trascendendo i limiti della brevità, ci sia permesso di dilungarci oltre il nostro costume su di questa materia della Restituzione *in integrum*, che si crede di potere al Fisco indifferentemente appartenersi. Tutto il grand' equivoco sorge dall'essersi confusi i nomi di *Fisco*, e di *Repubblica*, e di averne indistintamente comunicati tra di loro i Privilegj. A Chi, oltre de'Codici Giustinianei non abbia delibata la Storia Romana, sembrerà uno scher-

zo

(a) *Carolus de Alexio Melior.65. ad Reg. de Marinis num.34.*

Digitized by Google

zo di parole la differenza tra il *Fisco*, e la *Repubblica*. E pure senza di una sì necessaria cognizione non possono bene intendersi le Leggi di que'gravissimi Giureconsulti, che leggonsi nelle Pandette: e le Costituzioni di tanti Imperadori registrate nel Codice. Onde il dottissimo *Vincenzo Gravina* saviamente avvertì (a). *Adeout interpretibus, presertim Accursianis, & Bartolinis, Romanam Remp., & Imperium extra Justinianeos codices numquam explorantibus, lusus verborum videatur*.

A ragionare però con giusto Criterio, non sono stati i soli Interpetri Accursiani, e Bartolini, che per difetto de' tempi, in cui vissero, confusero i nomi di *Fisco*, e di *Repubblica*. Deesi attribuire in buona parte la colpa a Triboniano, che con troppo di politica riflessione volle confondere la celeberrima *Lege Regia*, quasi che dopo *Giulio Cesare* estinta affatto la Romana Repubblica, tutta la potenza Democratica si fosse trasferita negl' Imperadori Romani: e quasi che il nome di *Regno* simile a quello degli antichi Persiani, e delle altre Nazioni chiamate allora Barbare, fosse lo stesso, che *Impero*. E pure assai diversa si era quella *Legge Regia*, su cui innalzar volea la potenza del suo Imperadore Giustiniano. Dal vero senso della medesima, che si legge ora in un Marmo troppo autentico: che può ognuno vedere, purchè si porti ad osservarlo, intatto, ed illeso dal l'ingiuria de' tempi, in quella stupenda Collezione fatta nel Campidoglio con gloria eterna sotto il Pontificato di Clemente XII., e dal Regnante Sommo Pontefice fra gli altri suoi gloriosissimi Monumenti, che lo renderanno per le sue dottissime Opere all' Etadi future il Sommo Pontefice piu dotto, ed illuminato, che sia stato su la Cattedra di S. Pietro, maravigliosamente accresciuta. Oltre di che è ancora indecisa la Disputa fra gli Eruditi, se Triboniano avesse recato piu di utile nel conser-

(a) *Libr Singul. De Romano Imperio*.

ſervarci quelle antiche reliquie de' Giureconſulti: o inferito maggior danno nell'averci privati di tanti interi volumi a Noi cotanto dimezzatamente traſmeſsi. Egli però è troppo groſſolano l'errore, che dopo la Dittatura perpetua di *Giulio Ceſare* foſſe eſtinta la Romana Repubblica, e quaſi abolito anche il Nome: poichè fino a' tempi di *Giuſtiniano* medeſimo, e di *Triboniano* conſervavaſi il nome del Senato Romano, e della Repubblica: ſenza confonderſi affatto col *Fiſco*. Non neghiamo, che *Giulio Ceſare*, dopo di aver vinto il ſuo Gran Competitore *Pompeo* nella Battaglia Farſalica, credette ſotto il titolo di Dittatore perpetuo tutta uſurpare a sè la Potenza Democratica. Ma colla ſua morte pagò toſto il fio dell'invidioſa, e temeraria intrapreſa. *Auguſto* dopo il Triumvirato non pensò mai ad aſſumere quell'infelicisſimo titolo di Dittatore perpetuo. Si contentò egli, ed i ſuoi Succeſſori del ſemplice titolo d'*Imperadore*, per cui ſotto gli auſpizj della Repubblica traſferivaſi la ſola Potenza Militare, ed il Governo dell'Armi, per difendere piu prontamente la Repubblica dalle nemiche ſcorrerie. La potenza civile a poco a poco dal Popolo eraſi trasferita nel Senato *(a)*. E dal Senato la riconoſceano gl'Imperadori, con aſſumere da tempo in tempo la Dignità Conſolare, o la Proconſolare, qualora aveano a farne uſo nelle Provincie *(a)*. Credeano di poter eſercitare la potenza rimaſta nel Popolo non già col titolo di Tribuni della plebe, come non decente al loro Ordine Patrizio, ma con aſſumere ſemplicemente la Poteſtà Tribunicia *(c)*. Sapeano, che gli augurj, e gli auſpizj aveano opportunamente ſervito all'ingrandimento di quella vaſta Repubblica. Onde per avere un' autorità baſtante, e legittima su di que' ſuperſtizi-

(a) *Dio. Lib.53. Pag 511. Tacit. Lib.Pr. Annal.P.2. Sigon.De Judic. Lib.2. Cap.26. in fin. Capitol. in Macrin. Cap.13.*
(b) *Plutarc. in Pomp. Dio. Lib.53. Pag.508.*
(c) *Sveton. in Tiber. Cap.16.*

ſtizioſiſsimi Riti prendeano anche da tempo in tempo le Dignità di Auguri, e poi anche in perpetuo quella de' Pontefici Maſsimi conſervata anche dopo di *Coſtantino* (*a*). Per mantenere immutabile l'idea del Senato, *Auguſto*, allorchè la ſua età grave lo impediva di portarviſi a riferire, cominciò a preſcegliere venti de' piu celebri Senatori, che preſſo di lui aſsiſteſſero (*b*). Ed *Aleſſandro Severo* ne preſcelſe fino al numero di ſettanta (*c*). La Radunanza de' Senatori sì celebri, fra i quali ſceglievanſi parimente i Giureconſulti piu rinomati, come furono i Pauli, gli Ulpiani, i Papiniani, che diceanſi *circa latus Principis agere*, chiamavaſi il Conciſtoro del Principe. Onde i Reſcritti, e le Coſtituzioni, che dagl' Imperadori ſi promulgavano coll'aſsiſtenza di quel Conciſtoro, riputavanſi, come muniti dell'autorità del Senato (*d*). Poſta queſta breviſsima idea della vera politica tenuta da quegl'Imperadori per aſſumere la potenza militare, e civile, riflettaſi ſeriamente, ſe puo dirſi con verità eſtinta anche ne' nomi la Romana Repubblica, e trasferito l'Impero, confondendolo malamente col nome di Regno. E come mai un Uomo, che abbia un barlume di tai neceſſarie notizie, potrà ingannarſi nel credere, che que' grandi Giureconſulti nel pubblicare le leggi, e le Coſtituzioni de' loro Principi confondeſſero i nomi di *Fiſco*, e di *Repubblica*? Come puo mai immaginarſi coſa sì aſſurda, quando il conſervare tai nomi illibati, era allora l' arcano piu grande dello Stato? Si perdoni alla barbarie de' tempi, in cui ſcriſſe *Franceſco Accurſio*, uomo per altro perſpicaciſsimo, ſe fu il primo ad aſſerire, che il *Fiſco*, e la *Repubblica* era lo ſteſſo.

Or poſte le coſe da Noi premeſſe non v' ha dubbio alcu-

(a) *Dionyſ. Lib.2. pag.132. Zoſim. in ſua Hiſtor.*
(b) *Xiphil. in Auguſt. p.217.*
(c) *Lamprid. in Alexand. Cap.15.*
(d) *Dio. Lib.47. P.337. Tacit. Lib.1. Cap.72.*

Digitized by Google

cuno, che gl' Imperadori *Diocleziano*, e *Massimiano* parlarono della Romana Repubblica: allorchè determinarono, che la Repubblica solea servirsi del diritto de' Minori: e che perciò potea implorare il benefizio della Restituzione *in integrum* (a). *Respublica Minoris jure uti solet: ideoque beneficium Restitutionis in integrum implorare potest*.

Della stessa Romana Repubblica parlò l' Imperadore *Alessandro Severo*, allorchè disse, che potea quella giovarsi del Rimedio straordinario (b): *Rempublicam, uti pupillam, extra ordinem juvari moris est*. Se in quei tempi si avesse voluto confondere il *Fisco* di tai Principi colla Romana *Repubblica*, sarebbe stato un delitto di Stato: mentre gl' Imperadori, che affettavano maggior Potenza, e Dominio, voleano, che i loro Atti fossero giurati dal Senato, affinchè non fossero dopo la loro morte dichiarati nulli, ed invalidi (c). L' Imperadore *Adriano* partecipando al Senato di essere stato dagli eserciti assunto all' Impero, si espresse (d) così: *Vestrum est æstimare quid velitis: nam ego usque ad Senatus judicium incertus, & varius fluctuabo*. E prima avea l' Imperadore *Trajano* per la testimonianza di *Plinio* (e) pubblicamente dichiarato, che ritenea per sè la Potenza militare, ma lasciava l' amministrazione della Repubblica al Senato.

Questo adunque si era il vero linguaggio di que' tempi per ben intendere le Costituzioni di quegl' Imperadori registrate nel Codice. *Pietro de Belle Perche* di Nazione Francese, da Noi chiamato di *Bellapertica*, non inciampò nello stesso errore di Accursio: quantunque vivesse nel 1300. Egli con sommo applauso leggea, come

G

(a) *Leg. Respublic. Cod. Quibus causis Majores*.
(b) *Leg. Rempublic. Cod. de Jure Reipublic.*
(c) *Tacit. Lib. 1. cap. 72.*
(d) *Spartian. In Vita Adriani*.
(e) *Tàm in Paneg. quàm Lib. 8. Epistol. Epistola 14.*

me pubblico professor delle Leggi nella Cattedra di Tolosa, ed anche poi in Bologna nella nostra Italia. Scrisse, che dovea farsi molta differenza tra il Fisco, e la Repubblica Romana, a cui solamente si appartenea la Restituzione *in integrum* : e che il Re di Francia non potea pretenderla; siccome avea risposto in Parigi, allorchè ne fu consultato. Le sue parole sono queste (*a*). *Dico quamvis Civitas Romana restituatur, & jure minorum utatur ut l. allegata respublica ; tamen si Fiscus lædatur ; vel respublica alterius Civitatis, vel municipii nunquam debet restitui. Primò probo per rationem: deinde per legem. Per rationem, respiciamus, quæ est ratio, quod Respublica Civitatis Romanæ restituitur, quia Respublica propriè dicitur, cum in suo particulari affert utilitatem publicam, cum domina sit, & aliarum magistra: & ideò non est mirum, si istud privilegium habeat; Cum per alienos administratores regatur, & quæ per alienos administratores reguntur, multis deceptionibus subjacent. Sic intelligo. l. allegat. Respubl. argum. ff. de minor. l. 1. Nunc scitis quod ita est, quod Fiscus, qui habet proprium patrimonium peritus est, & habet consilium. Ideò non restituitur, & omnia jura in scrinio pectoris sui habet, ut C. de testam. l. omnium. Unde quod laici dicunt, Princeps deceptus est : ergo restituitur. Anno isto dictum fuit mihi Parisiis, quod restituitur Rex. Dixi quod falsum est*. Et Num. 7. *Respondeo ad aliud. Res Fisci potest restitui per interpretationem, istud falsum est. Item quod dicis, Res Fisci, & res civitatis pari passu ambulant, falsum est. Olim cum Imperium non erat translatum in Principem, sed postea in Principem translatum fuit, & jus Fiscale, ut ff. de constitu. Princip. l. 1. & hoc dicit lex. Primò ponitur de jure Fisci, & postea de jure Reipublicæ Lib. undecimo. Item dico, quod non cavetur lege, quod restituatur. Item quia jura sunt separata*. Et Num. 8. *Dico, tunc sola Respublica Roma-*

(a) *Institutionum Lib. 4. De Actionibus §. Rursus Num. 3.*

manorum restituitur, non Fiscus, neque Respublica alterius Civitatis, & hoc notat gloss. in l. alleg. Respublica Doctores &c.

E *Cino da Pistoja* fiorì quasi ne' tempi medesimi. Nè sappiamo, se a lui fu piu benefica *Astrea* nel conferirgli il dono d' interpetrare le leggi: o le Muse nell'ispirargli l'Estro d'una nobile, e pura Italiana Poesia. E per cui vanto, basta il dire di avere avuto per discepolo nella Scienza Legale un *Bartolo*, e nelle lettere umane un *Petrarca*, ed un *Boccaccio*. Costui nel Comento del Codice spiegò la differenza, che v'era tra il Fisco, e la Repubblica Romana: Assegnò le ragioni, per cui dovea negarsi la Restituzione *in integram* al primo, e concedersi soltanto alla seconda. Ed avvertì saviamente, che nel Codice separate erano le Rubriche *De Jure Fisci, & de Jure Reipublicæ*. Così egli scrisse (*a*). *Sed Respublica Romanæ Civitatis restituitur, ergo & Fiscus, seu Respublica Fisci. E contra videtur, quod non, quia de Fisco nulla lege cavetur, quod possit restitui. Præterea, ubi legis ratio cessat, & per consequens statutum, quia deficiente ratione, deficit ipsa lex, ut ff. de jurepat. l. adigere §. quamvis, & not. ff. de condit. & demonstr. l. cum tales §. legato. Sed ratio, quare restituitur Respub. Romanorum est, quia ipsa propriè est illa Respub., quæ in quolibet suo casu particulari publicam affert utilitatem, cum Domina sit omnium aliarum Civitatum, & Magistra. Et ideo non est mirum, si istud privilegium habet, cum regatur per alienos administratores, & multis deceptionib. subjaceat, argum ff. de min. l.* 1. *Sed Fiscus habet proprium patrimonium, & peritus est, & habet consilium, & omnia jura in pectore suo, ut infr. de testamen. l. omnium. Ergo cum non sit eadem ratio in Fisco, sicut in Republicâ Romanorum, non est idem jus. Et hoc tenet Petrus. Non ob. prædicta. supr. quod Fiscus, & Respublica idem sunt, quia respond. per interemptionem, quod non sit idem hodiè, cum imperium, & jus fiscale sit translatum in*

(a) *Super Codic. Lib. 2. Tit. 54. Quibus ex causis maj.*

Digitized by Google

in principem . Unde aliud est Respublica imperii seu Fisci, & alia est Respublica Civitatis Romanæ, ut not. in Auth. de hæredi. & Fal. in princ. Et hoc patet ex rubr. infr. de jure Fisc. lib. 10. Et ex alia rubri. infr. de jure Reipubl. lib. 11. Nam si idem essent, non ponerentur duæ rubricæ. Et si dicas, quod eadem privilegia consequantur, verum est in his, in quibus conveniunt penes eandem rationem. Unde ipse Pet., quod cum audiret Regem Franciæ velle restitui, dixit quod non poterat.

Alberico di Rosata da Bergamo vivea verso la metà del 14. Secolo. Fu da Lucchino Visconti Duca di Milano mandato per Legato a Benedetto XII. Sommo Pontefice. E credesi di essere stato uno de' Comentatori del Poema di Dante. Egli ne'suoi Comenti sul Codice sostenne l'oppinione medesima, che la Restituzione *in integrum* conceduta alla Romana Repubblica non potea militare a favore del Fisco, per essere assai diverse le ragioni tra l'uno, e l'altra (*a*). *Quæro, numquid Fiscus restituatur in integrum, & videtur quod sic, ad instar Reipublicæ, a qua originem traxit per l. regiam, quæ in imperium omne jus transtulit. In contrarium videtur; quia non subest eadem ratio in Fisco, & Repub. quia Respublica Romanorum est omnium Caput, & Magistra, & facilius subest læsionibus, quum Fiscus, & idem sit in Fisco, & Civitatibus . . . . tamen nulla lex reperitur, qua Fiscus restituatur, & hanc tenet sententiam Petrus, & Cynus, cum consultus d. Petr. utrum Rex Franciæ in causâ suâ, vel Regni posset restitui, consuluit quod non.*

Raffaele Fulgosio si fece bastantemente noto al Mondo Cattolico, per avere con tanto profitto impiegati i suoi rari talenti in quel Concilio Ecumenico di Costanza, ove terminò alla persine quell'orribile scisma, che per sì lungo tempo avea lacerato il seno della nostra sagrosanta Chiesa Cattolica. Egli fu anche chiaro per li

(a) *In Leg. Respublica C. quibus ex causis Major. Num. 30.*

li ſuoi Comenti sul Codice. Scriſſe, che giuſta la ſentenza di *Pietro di Bellapertica* non potea il Fiſco eſſere reſtituito *in integrum*. Per conciliare però tutte le leggi su di queſta materia, ſaviamente diſtinſe, che ne'Contratti non potea il Fiſco pretenderlo, ma ſolamente avverſo delle ſentenze (*a*). *An autem Fiſcus reſtituatur: dicit Petr. quod non, quia non invenit cautum. Et ita refert ſe reſpondiſſe Regi Francorum, qui volebat ſe reſtitui in integrum. Et pro hac ſententia Petr. facit l. 1. & 2. Ne Fiſcus rem, quam vend. lib. 10. Contrarium tamen videtur probari in l. 1. de ſentent. adverſ. Fiſc. lat. lib. 10. & l. Imperatores ff. de re judicat. Cogitabam unum & ita poſſet dici, ut adversùs venditiones rerum Fiſcalium, non reſtituatur per praalleg. l. 1. & 2.: Et ſit ratio: quia ſi non ſit ſervata ſolemnitas, non valet ipſo jure: & ſic non eſt neceſſaria Reſtitutio. Si ſit ſervata, tunc ad quid reſtituetur, quia inter ſolemnitates eſt, ut vendatur juſto pretio: ut l. 1. De fide. inſtrum. & jure haſtæ fiſcalis lib. 10. Adversùs autem ſententiam poſſet reſtitui, ut in præalleg. l. 1. de Senten. adver. Fiſc. la.: licet Petr. indiſtinctè Fiſco denegaret reſtitut.*

Paolo di Caſtro Diſcepolo di *Baldo* ebbe gran parte nel comporre gli Statuti, e nel dare varj regolamenti al Senato della Repubblica Fiorentina, che ne'ſuoi tempi non era di piccolo pregio all'Italia. Coſtui nel Comento del Codice chiaramente inſegna la differenza tra il *Fiſco*, e la *Repubblica*. Conchiude, che il Fiſco non poſſa affatto pretendere la Reſtituzione *in integrum* avverſo i contratti celebrati da' ſuoi Uffiziali: ma ſolamente avverſo le ſentenze contro di lui profferite (*b*). *Differentia eſt inter Fiſcum, & remp. ut plenè notavi in ff. de jure Fiſci. Nam Fiſcus eſt Camera reip. continens Commoda pecuniaria, ſed reſp. conſiſtit etiam in aliis Commodis, & ſic in plus ſe habet .... Fiſcus reſtituitur adversùs ſen-*

(a) *In L. Reſpubl. C. ex quibus cauſis Majores.*
(b) *In L. Reſpubl. C. quibus ex cauſis Majores.*

sententiam latam contra se; sed quod restituatur adversùs contractus celebratos per suos Officiales, non benè reperitur.

Ed in vero non allucinaronsi certamente Autori si gravi da Noi dianzi citati nello stabilire la differenza tra il *Fisco*, e la *Romana Repubblica*: poichè siccome gl'Imperadori, parlando della Repubblica, stabilirono, che come Pupilla, ed a guisa de' Minori potesse implorare il Benefizio Straordinario della Restituzione *in integrum*: Così parlando in una Rubrica separata del Fisco, fecero diversi stabilimenti. Nè credasi senza maturo consiglio, e senza una ben soda politica. Gl' Imperadori *Diocleziano*, e *Massimiano* determinarono, che la buona fede non sofferiva di potersi senza il vicendevole consenso ricedere da un Contratto già stabilito, nè anche con un Rescritto Imperiale: e che piu volte si era determinato di dovere il Fisco soggiacere alla stessa legge (*a*). *De contractu venditionis, & emptionis jure perfecto, alterutro invito, nullo recedi tempore bonâ fides patitur, nec ex rescripto nostro: quo jure fiscum nostrum uti, sæpè constitutum est.*

L' Imperadore *Gordiano* disse, e determinò, che se si fossero vendute le robe obbligate al Fisco a minor prezzo del giusto, per aperta frode, o per grazia, si fosse ricorso al Procuratore del Fisco medesimo per domandarne la restituzione delle Robe in tal modo vendute. Onde o aperta fraude, o grazia fraudolenta erano le basi fondamentali, su cui dovea fondarsi il Fisco (*b*) *Si minori pretio, quam res est, apertâ fraude emptoris, vel gratiâ, quæ obligata sunt fisco, venierint: aditus procurator meus debitam quantitatem inferenti restitui ea prædia jubebit.*

L' Imperadore *Alessandro Severo* con enfasi rescrisse, che recava a sua gravissima verecondia di muovere contro-

ver-

(a) *Leg. De Contractu C. de Rescind. Vendit.*
(b) *L. si Minori, C. de Jur. Fisci.*

Digitized by Google

versia su quel che il Fisco avea con buona fede venduto, e ricevutone il prezzo (a) *Gravissimum verecundiâ meâ duxi, ut cujus rei pretium, cum bonâ fide esset addicta, semel Fiscus acceperit, ejus controversiam referat. Non solùm ergo emptorem ab eadem statione, sed ne ab aliâ quidem statione pati debere, æquum est: cum etiam in his venditionibus, emptore non inquietato, officia inter se possint experiri.*

Gl' Imperadori *Diocleziano*, e *Massimiano* aveano già prima stabilito per massima inconcussa, che la Fede dell' Asta Fiscale non dovea traballar di leggieri (b). *Nam Fiscalis hastæ fides facilè convelli non debet.* E colla stessa massima rescrissero gl' Imperadori *Onorio*, e *Teodosio*, che la ragione dell' equità, ed onestà non permettea, che ritrattasse il Fisco quel che avea una volta venduto (c). *Retractare Fiscum, quod semel vendidit, æquitatis, honestatisque ratio non patitur.*

Ecco dunque, come parlando del Fisco promulgarono i loro Rescritti gl' Imperadori. Siamo giunti fino agli anni 395. della nostra Era, cioè sotto gl' Imperadori *Onorio*, e *Teodosio*. Egli è ben noto, che poi *Arcadio*, ed *Onorio* non già divisero l' Impero in Orientale, ed Occidentale giusta il comune errore. Ma solamente divisero di un solo Impero l' Amministrazione: per essere piu vicini a reprimere le scorrerie de' Barbari, che già inquietavano le Provincie Limotrofe dell' Impero nell' Oriente, ed Occidente. Passando per ora Noi i tempi piu infelici dell' Italia, ne andremo in Costantinopoli ad osservare, se Triboniano dopo di aver voluto spargere i semi d' una Legge Regia a suo talento interpetrata, avesse anche voluto confondere il *Fisco*, e la *Repubblica*. Noi però veggiamo, che nel suo Codice Giustinianeo, non pensò affatto a questo nuovo attentato: poichè

(a) *L. 1. C. Ne Fiscus Rem, quam vendidit evincat.*
(b) *L. si Hypothec. C. De Remiss. Pignor.*
(c) *L. 2. C. Ne Fiscus rem, quam vendidit.*

chè nel *Lib.* 10. regiſtrò la Rubrica del *Fiſco*, e nell' XI. quella della *Repubblica*. In tutte le 98. Novelle Autentiche promulgate nello ſpazio di anni 39., che durò l' Impero di Giuſtiniano, nè anche ſi pensò a ſimile novità. Dopo il fatale eccidio di Coſtantinopoli ſeguito nel 1452., in cui Maometto II. diſcacciò affatto dal Greco Impero Coſtantino Paleologo, ritornarono nel ſeno materno d' Italia le leggi piu pure. Vennero a Noi i Libri 60. de' Baſilici, per cui ci divennero note tutte le altre leggi, e Coſtituzioni fatte dopo di Giuſtiniano da' Greci Imperadori in Oriente. Ma dov' è, che ſi foſſe mai penſato di accordare al Fiſco ne' Contratti quella Reſtituzione *in integrum*, che conceduta ſi era alla Romana Repubblica, come pupilla?

Con ragione adunque eſclamò *Facbineo*, che ſe tanti Principi, avendo in mano tutta l' Autorità delle leggi, non vollero farlo, come ſi potrà mai pretendere, da chi ſoſtiene le veci del Fiſco? E come la ſconſigliata facilità della prima età giovanile: il dolo, o la grazia fraudolenta de' Tutori, e Curatori di un Minore: o gli Amminiſtratori di una Repubblica, o di una Città eletti per cieco favor della ſorte poſſono mai uguagliarſi a que' Miniſtri, che a ſuo piacere traſceglie il Principe per governare il ſuo Real Patrimonio? E come mai puo dirſi, che la ragione ſia la ſteſſa? Un Monarca sì Savio dato a Noi dalla Divina provvidenza avrebbe potuto ſcegliere nel noſtro Regno Miniſtri piu degni di quei, che ſoſtengono ora con applauſo comune le veci di Gran Camerario, e di Avvocato Fiſcale? Si notino le parole del citato Autore (a). *Et ſanè non debemus nos plus favere fiſco, quam Imperatores ipſi, quorum intererat, favere voluerint. Nuſquam legitur fiſcum jure minoris uti circa in integrum Reſtitutionem. Potuiſſent Imperatores id conſtituere, cum non conſtituerint, manifeſtum eſt eos noluiſſe fiſcum tot privilegia habere. Et aliqua etiam ratio*

(a) *Controv. Lib. 9. cap. 8.*

Digitized by Google

tio diversitatis est inter fiscum, ejusque administratores, & minores, vel Rempub., quia in Republ. quamplures sunt minores, & pupilli, meritò in integrum restituitur: sicut & minores, qui per ætatis lubricum sæpe decipiuntur, l. 1. ff. de minor. At cum Princeps major est, & fiscus habet suos Administratores, & Curatores ætate majores & peritos, nulla est ratio, cur ad instar Reipub., vel minoris restituendus sit. Certè ætatis favor cessat, quo præcipue inductus est Prætor ad concedendum restitutionis auxilium. Nec enim illa est in integrum restitutionis ratio; quod alicujus res ab aliis administrentur. Nam si esset hæc ratio, omnes majores 25. annis in integrum restituendi essent: quorum res administrantur ab aliis puta Procuratoribus, Officialibus, Ministris, & negotia gerentibus. Quod nemo dixerit.

Sentiamo però già susurrarci all' orecchio, che se non vi pensarono tanti Imperadori di Occidente, e di Oriente, vi pensò *Federigo II.* nel nostro Regno: allorche pubblicò la Costituzione *Beneficium. de Jure Reipublicæ*. Non ci giungono certamente nuovi tai susurri. Ci spiace però di essere astretti dalla necessità a farla da Critici. Fu quell' Imperadore Sovrano del nostro Regno illuminatissimo ne' suoi tempi. Nè può negarsi a *Pietro delle Vigne*, che distese quelle Costituzioni, la lode di Uomo Dotto. Vivendo però ne' principj del XIII. Secolo, egli è troppo malagevole alle nostre menti di non prendere un certo Contagio, che porta seco il Secolo, e l' età, in cui si vive. Era in quei tempi quasi comune tra i Forensi l' errore, che il *Fisco*, e la *Repubblica* sonassero lo stesso, e che al Fisco tanto ne' giudizj, che ne' Contratti si appartenesse la Restituzione *in integrum*. Con queste due supposizioni non vere si stabilisce in quella Costituzione, che per intentarsi a nome del Fisco questo Rimedio, non vi fosse bisogno di mandato speciale. *Andrea d' Isernia* su la parola *Beneficium* prese gli stessi errori. *Hæc lex loquitur de restitutione, quæ competit Fisco, & Regiæ Curiæ ad exemplum minoris Cod. lib. II. de Jure*

 Rei-

Reipub. l. Rempublicam. Ex quibus causis majores l. 3.
Matteo di Afflitto nel *Comento* della *Costituzione* medesima siegue lo stesso errore. Ivi al num. 1. *Nota primò ex Textu, Antiquis legibus, quod de jure communi Reipublicæ, idest Fisco Regio, per quem repræsentatur Respublica, competit beneficium restitutionis in integrum, ut patet in d. l. Respublica, & in d. l. Rempublicam: & sic ista Constitutio probat, quod Respublica, & Fiscus sunt idem in hoc Regno.*

Per salvarsi in parte l' errore potrebbe ben dirsi, che *Federigo* intese parlare di que' Contratti, ne' quali compete al Fisco, come ad ogni Privato la Restituzione *in integrum ex Edicto Majorum, & ex Clausulà generali: Siqua mihi justa causa videbitur*. Potrebbe ancor dirsi con maggiore probabilità, che al Fisco anche ne' Contratti, e precisamente nel Fitto de' Vettigali competa la Restituzione *in integrum* a somiglianza de' Minori, e della Repubblica: ma non già per causa di lesione nel prezzo, poiche viene questa esclusà dalle antiche Leggi di già da Noi addotte; ma per non essersi osservate le solennità prescritte nelle Vendite, e Fitti delle Robe Fiscali. Onde siccome se la roba del Minore, e della Città si vende senza Decreto di Giudice, si dà per tal Contratto al Minore, ed alla Repubblica la Restituzione *in integrum*: Così anche dar si potrebbe al Fisco, quando si vendesse senza tutte le solennità prescritte.

Qual bisogno però abbiamo di cercar tanti sotterfugj all' errore. Fin da' tempi del Regnare di Giovanna Prima di Angiò, che vale a dire dopo il 1344., ne avvertì l' errore quel *Luca di Penna*, che comentò i tre Libri ultimi del Codice con tanta profondità, e dottrina. *Cujacio* ebbe molto poco da aggiugnervi, non ostante il candore già restituito a' suoi giorni alla lingua latina, ed allo Studio delle Lettere Greche venute a Noi con quei Valent' Uomini, che abbandonando col nuovo Impero Ottomano Costantinopoli, navigarono alla nostra Italia. Quel *Luca di Penna*, a cui la Francia, quantunque

 fasto-

fastosa di aver nodrito, ed educato il suo *Cujacio* in Tolosa, volea a nostri Abruzzi, ed alla Città di Penne togliere il pregio di averlo nodrito, ed educato. Leggasi, come questo gravissimo Autore con somma dottrina, e con franchezza di spirito parlò di tale Costituzione (*a*). Noi tralasciando tutto quel ch'egli dice a chi sia curioso di leggerlo, e che certamente a tempi nostri non compete, registreremo soltanto le seguenti parole. *Quin etiam post translatum imperium aliud est Fiscus, aliud est Respublica Romanorum, quæ separata est à Republica Regni, seu Imperii, sicuti est res publica aliarum Civitatum . . . . . Sic non videtur æquum, quod rex prudentissimus, ac si minor esset, beneficio restitutionis in integrum potiatur . . . . . Item in quibusdam æquiparantur fiscus & Respublica; non tamen in omnibus. Non obstat, quod restituitur adversus rem judicatam. de Sententia adversus fiscum lata l. 1. quia loquitur in actu, qui redditur in invitum. Hic autem distrahit per se ipsum; Unde indubitanter videtur dicendum, quod non restituatur. Nam si retractare contractum in privato est verecundia gravis, in fisco est gravissimum.* Lo stesso Autore lo spiega altrove così (*b*). *Nam si Fiscus & Respubl. idem essent, quare diversis nominibus nuncuparentur, certè inutiliter. Quare ne confundatur jus utriusque, separata sunt eorum nomina, cum etiam effectus sint justâ ratione discreti.* Oltre però di un' Autorità sì grave uniforme alla ragione, ed al vero senso di tutte le leggi, veggiamo se *Matteo d' Afflitto*, che era incorso nell' anzidetto errore nel Comento di questa Costituzione, come poi ci riferisca la Decisione fatta dal S. C., e dalla Camera della Summaria già da Noi sopra citata (*c*). Si fà egli carico de' due Testi, della *L. Respublica*, e della *L.*

 Rem-

(a) *In L. 3. C. De Præpositis Sacro Cubiculo.*
(b) Nella *L. In Provinciis C. de Numer.*
(c) *Decis.* 340.

Digitized by Google

Rempublicam . Afferma , che al Fiſco competer poſſa la Reſtituzione *in integrum* . Riferiſce però di eſſerſi giudicato il contrario da quei due ſupremi Tribunali : e che ſi era avuto per vero di non competere tal Rimedio avverſo il Contratto dell' affitto de' Sali celebrato da' Miniſtri della Camera colla ſolennità di più Incanti. E tutti gli Addenti alla Deciſione medeſima *Urſillo* . *Piſanello* , *Proſpero Caravita* , *Marco Antonio Pulverino* , e *Gio: Luigi Riccio* danno uniformemente per aſſoluto , che fatto il Fitto di un Vettigale precedenti piu Incanti, non abbia il Fiſco Reſtituzione *in integrum* col preteſto di leſione ſofferta .

Sembra pur troppo chiaro l' Aſſunto finora da noi provato , che al Fiſco non compete il benefizio della Reſtituzione *in integrum* avverſo i Contratti da lui celebrati colle ſolennità dalle Leggi Romane preſcritte . Sarebbe troppo il pretendere , che l' Autorità di alcuni Forenſi convinti di manifeſtiſſimo abbaglio nel ſenſo di quelle Leggi , che tumultuariamente allegano , preferir ſi doveſſe al linguaggio uniforme di tutte le Nazioni piu culte del Mondo , ed alle Coſtituzioni di tutti gl' Imperadori , che regnarono in Occidente , ed in Oriente . Or queſta Coſtituzione del noſtro Regno *Beneficium* fondata ſù di un errore patente : concepita con termini ambigui : impugnata dagli Autori piu Claſſici : e non ſeguita giammai da' noſtri Tribunali potrà eſſere di Scudo per difenderſi da un' Armata combinata di tutte le Nazioni , e Legislatori del Mondo ?

Si ammetta però , ſenza far torto ad una verità piu brillante della luce ſteſſa del Sole , che il *Fiſco* , e la *Repubblica* ſia lo ſteſſo ; e che goda del Privilegio de' Minori . Che mai ſi conſeguirà poi da queſta falſiſſima Ipoteſi ? Non ſi urterà ſubito in nuovi ſcogli ? Baſterà addurre ſemplicemente alcune brievi parole di *Ulpiano* , che a' Minori ſi ſoccorre anche per lo lucro omeſſo ? Non può negarſi , lo dice così (a) . *Hodie*

certo

(a) *In L. Ait Prætor §. Hodie ff. de Minorib.*

Digitized by Google

certo jure utimur, ut & in lucro minoribus succurratur. Sicche dopo di avere lette queste poche parole nel Testo, si chiuderà subito, per non affaticarsi. Piano, poichè questo Titolo delle Pandette è un poco lungo. Almeno fermiamoci a leggere la Legge, che immediatamente sussiegue. *Pomponio* rimprovera a' Pretori di essere troppo facili a concedere questo benefizio a' Minori. Fa loro comprendere, che in vece di recar loro dell' utile, faranno loro un pregiudizio gravissimo, che nessuno vorrà contrattare con essi, quando anche lo facciano poi con tutta la buona fede. Dopo l' avvertimento proibisce a' Pretori di non concedere tal benefizio a' Minori ne' Contratti dipendenti da Casi fortuiti: purche chiaramente non costi di essersi celebrati da Tutori, e Curatori o per sordido interesse, o per grazia evidente. Le proprie parole del Giureconsulto sono queste (a). *Quæsitum est ex eo, quod in lucro quoque minoribus succurrendum dicitur, si res ejus venierit, & existat, qui plus liceatur, an in integrum propter lucrum restituendus sit? Et quotidiè Prætores eos restituunt, ut rursum admittatur licitatio. Idem faciunt, & in his rebus, quæ servari eis debent, quod circumspectè erit faciendum. Cæterùm nemo accedet ad emptionem rerum Pupillarium, nec si bonâ fide distrahantur. Et districtè probandum est in rebus, quæ fortuitis Casibus subjectæ sunt, non esse minori adversùs emptorem succurrendum: nisi aut sordes, aut evidens gratia Tutorum, sive Curatorum doceatur.*

Se vi è maggior sofferenza, puo continuarsi a leggere quel che soggiugne il Giureconsulto *Paolo*: Che i Contratti fatti co' Minori non si debbono sì facilmente rescindere, ma ridursi alle mete del buono, e dell'equo; poichè altrimenti l'incomodo di trattare con esso loro sarà gravissimo, ed in conseguente verranno esclusi da tutto

(a) *L. Et si Sine §. Quæsitum ff. de Minor.*

tutto l'Umano Commercio (*a*). *Non semper autem ea, quæ cum minoribus geruntur, rescindenda sunt: Sed ad bonum, & æquum redigenda sunt, ne magno incommodo hujus ætatis homines afficiantur, nemine cum his contrabente: & quodammodo commercio eis interdicatur.*

In mezzo a tai Giureconsulti prestiamo di nuovo orecchio ad *Ulpiano*: mentre egli è risolutissimo di disdirsi avanti tutti i Forensi di quelle brevissime parole scappategli dalla penna nel §.*Hodiè*. Vuole ad ogni conto che si sappia di non doversi sovvenire a' Minori senza cognizione di causa, e senza prima appurarsi di essere stati circonvenuti. Si protesta, che se un Minore, avendo con prudenza amministrata la sua roba, volesse essere restituito per qualche danno non accaduto consideratamente; ma per accidente, non debba permettersegli. Si dichiara per sua indennità, che non già l'evento di qualche danno, ma una sconsigliata facilità della propria età gli può far meritare l'ajuto della Restituzione *in integrum*. Ecco le sue proprie espressioni (*b*). *Sciendum est autem, non passim minoribus subveniri, sed causâ cognitâ, si capti esse proponantur. Item non restituetur, qui sobriè rem suam administrans occasione damni non inconsultè accidentis, sed fato velit restitui: nec enim eventus damni restitutionem indulget, sed inconsulta facilitas.*

Questo buono Giureconsulto prevedendo il gran pabolo, che avea a dare nel Foro con quella sua benedetta parola di *Lucro*, si protesta due altre volte, che il Minore dee sofferire, per godere di quel benefizio, un danno, e danno grande (*c*) *Idest si grande damnum sit Minoris*. Ed in appresso ripete (*d*). *Si grande damnum Pupilli, vel adolescentis versatur.*

Dovreb-

(a) *L. Quod si Minor. §. Non semper ff. eodem.*
(b) Nella *L. Verum §.sciendum ff. eodem.*
(c) Nella *L.si ex Causa ff.eodem.*
(d) Nella *L.Penult.ff.eodem.*

Dovrebbe ora in ogni conto chiuderſi il Teſto. Ma *Scevola* s'impegna a tutto potere per Noi. Figura egli, che taluno tratto da una Giovanile leggerezza aveſse ripudiata un'eredità: E che poi vedendo migliorato lo Stato dell'eredità medeſima per induſtria del Soſtituto, voleſse adire di nuovo quell'eredità. Decide francamente, che il Minore dovrebbe rigettarſi, nè piu ammetterſi ad un negozio finito (*a*). *Scævola noſter ajebat: Si quis juvenili levitate ductus omiſerit, vel repudiaverit hæreditatem, vel bonorum poſſeſſionem: Si quidem omnia in integro ſint: omnimodò audiendum eſſe. Si vero jam diſtractâ hæreditate, & negotiis finitis ad paratam pecuniam laboribus ſubſtituti veniat, repellendum: multoque parcius ex hac cauſa hæredem minoris reſtituendum eſſe.*

Chi però crederebbe, che *Mornatio* Autore per altro aſſai ſerio, e molto conciſo nell'eſprimerſi, per alleviarci dalla noja ſofferta in una sì lunga diceria, voleſſe iſcherzare con Noi, e darci una ſcena ſimile a quella, che ſi ſta ora rappreſentando. Nel comento di queſto §. pone per ſoggetto della ſua Commedia un Uomo, che voglia con ſicurezza profittare degli altrui vantaggi. Figura un perſonaggio, che ſe ne ſtia placido, e ſereno nel porto, godendo di vedere Nettuno furibondo, ed in alta tempeſta: come, ſe per eſempio, taluno aſſiſo nelle rive della belliſſima Mergellina guataſſe un Navilio, che entrato nel noſtro delizioſo Cratere venga agitato dalla forza de' venti, ed in pericolo di naufragare; e che giunta finalmente al porto la Nave, corra toſto colà per impadronirſi della mercadanzia, che crede già aſſicurata. In oltre ci rappreſenta un Uomo, che maſcherato, ed aſcoſo rimiri, come vadano da lungi le coſe, per girne fino alle rupi del Caucaſo, ſe mai avvenga qualche coſa di ſiniſtro: o per ſederſi in una lauta menſa, ſe arrida propizia la ſorte: come uno degli Atleti Pancratiaſti rima-

(a) *L. Minor. §. Scævola ff. de Minor.*

rimasi nella Palestra vittoriosi. *Paragraphus hic de quotidianis est in personatos, qui quasi in scenâ, quasive è speculâ prospiciunt, quid agatur, & quò res evadant. Si quid pejus: Veluti inter Caucasi rupes latent.*

gaudentque

Neptunum procul à terra spectare furentem

Si quid melius: tunc accedunt personis positis, & lauto convivio, paratisque epulis una cum Pancratiastis victoribus assident. Vulgus Pragmaticorum dictum hoc, ad paratas epulas, usurpare solet, ex hoc textu ad sexcentos casus similes.

Qual profitto adunque si ritrarrebbe dal paragonare i Contratti del Fisco a quei de' Minori con un'Ipotesi per altro del tutto falsa? Per godere in tal figurato caso del benefizio della Restituzione *in integrum*, non dovrebbe provarsi dal Fisco con cognizione di Causa di essere stato ingannato, e circonvenuto? Potrebbe forse lusingarsi di misurare la lesione dal lucro omesso per le maggiori Offerte sopravvenute? Non sarebbe nell' obbligo di provare il danno effettivamente sofferto in tempo del Contratto: per non essersi usata tutta la dovuta diligenza nel-l'avere il prezzo, che allora la Roba comunemente valea? E poi ne' Contratti dipendenti da casi fortuiti non sarebbe manifestamente escluso in vigore della chiara disposizione del §. *Quæsitum*? Di questo ultimo argomento però inespugnabile ne tratteremo in appresso.

Tempo è ormai di confutare quel Reggente *de Ponte* (a), su cui si è fatto tutto il fondamento dal dottissimo Avversario. Basterebbe a Noi dire di avere scritto questo Autore prima della Prammatica, e de' Capitoli della Riforma. Ma come che delle ragioni da lui allegate se ne è fatto anche uso in appresso, per involvere la materia, e confonderla con equivochi, non sarà fuor di proposito di farne vedere pur troppo chiara l'insussistenza. Si fa tutto il fondamento su l'Autorità della *Glosa*, e di *Bartòlo*

(a) *De Potestat. Proreg. Tit. 4. De Regal. Impositione §. 5.*

Digitized by Google

lo (*a*). Si crede, che da questa Dottrina di *Bartolo* sia stata la Pratica di ammettersi nelle vendite fatte all' Incanto da' Tribunali la lesione oltre della Sesta: giusta le Decisioni del *Presidente de Franchis* (*b*).

Se non vi fosse stato su di questo Articolo una gran prevenzione negli Scrittori, la *Glosa*, *e Bartolo* avrebbono servito di lume per la massima generale, che abbiamo finora inculcata della pubblica buona fede: e che remoto il Dolo, e l' inganno il Fisco ne' suoi Contratti è soggetto alle condizioni medesime di qualunque altro Privato. *Accursio* pur troppo chiaramente dice (*c*), che se nel Contratto vi è stato Dolo, basti al Fisco la lesione meno della metà del giusto prezzo: ma qualora il Dolo, o la grazia sia remota, vi si richiegga la lesione oltre la metà del giusto prezzo a guisa de' Privati. *Si dicas abesse dolum utriusque, vel gratiam, dices de deceptione ultra dimidiam justi pretii. Si dicas illa adesse, tunc etiam pro minori deceptione, ut C. eod. si minori, & l. qui in contractibus. Et sic jure privati.*

Bartolo concorre nel sentimento medesimo con parole pur troppo espresse (*d*). *Si enim dolus abest, distinguitur. Aut fuit deceptio ultra dimidium justi pretii, vel non: si verò dolus adesset, tunc pro modicâ læsione restitueretur.*

Sentasi ora, come il Reggente *de Ponte* travolge il senso della *Glosa* (*e*). Dice, che *Accursio* nell' annoverare le solennità richieste nelle vendite fatte sotto l' Asta Fiscale, vi pone anche quella del *giusto prezzo*. E da cio ne inferisce, che mancando il giusto prezzo, come una delle solennità prescritte, la vendita sia nulla. Quì però si fa un' intollerabile confusione tra le solennità intrin-

I se-

(a) Nella L. *Si Societatem §. A bitrorum ff. Pro Socio.*
(b) *Decis.* 120. 224. . e 228
(c) *Gloss. In L. 1. §. Magni pretii ff De Jure Fisci.*
(d) Nella anzidetta *L 1. §. Magni pretii num.* 8.
(e) Nella *L. 1. Cod. De Fide, & Jure Hastæ Fiscalis.*

feche, ed eſtrinſeche, molto bene avvertite da *Luca di Penna* (a). Il difetto delle ſolennità eſtrinſeche preſcritte dalla Legge, come un vizio patente, rende certamente nullo il Contratto. Ma il difetto della ſolennità intrinſeca del giuſto prezzo dee primieramente provarſi attento il tempo del Contratto, e non già attente le Offerte, che poi ſopravvengono. Dee eſſere per le diſpoſizioni di tanti altri Teſti da Noi addotti, e per lo ſentimento dello ſteſſo *Accurſio*, oltre la metà del giuſto prezzo ne' contratti celebrati dal Fiſco: remoto il Dolo, e la fraude.

Per ſoſtenere poi lo ſteſſo Reggente *de Ponte*, che la mancanza del giuſto prezzo renda nullo il Contratto, allega molti Teſti, che pruovano il contrario. Si fa pompa di un *Teſto* nella *L. Si Quos C. De Reſcind. Vendit.* E pure baſtava leggerlo attentamente per vedere, che ivi ſi determinò ſolamente di non poterſi vendere un Fondo per pagarſi i Dazj col ſemplice Incanto: ſenza precedere prima l'apprezzo, come una delle Solennità eſtrinſeche. Le parole del Teſto ſono queſte. *Rei qualitas, & redditũum quantitas æſtimetur: ne ſub nomine ſubbaſtationis publicæ locus fraudibus relinquatur*.

Si cita il *Teſto* nella *L. 2. C. De Fide, & Jure Haſtæ Fiſcalis*. Ma vi volea poco ad oſſervare, che l'Imperadore Gordiano ivi dichiarò nulla la vendita fatta di un Fondo del Debitore del Fiſco, per eſſerſi omeſſa affatto la ſolennità dell'Incanto, e diſtratto il Fondo del Debitore a prezzo vile per un debito di poco momento. La Legge ſi è queſta. *Duplex ratio deſiderium tuum juvat, & quod prætermiſſâ haſtarum ſolemnitate, poſſeſſiones tuas ex officio diſtractas ſuggeris, & quod pretii vilitate, ob exiguum debitum, gratioſam emptionem in fraudem tuam, utilitatemque rationum mearum adverſarium comentum fuiſſe dicis, quapropter illicita iſta redar-*

(b) Nella ſteſſa *L. 1. C. De Fide & Jure Haſtæ Fiſcalis*.

dargue, tàm indemnitati fisci consulturus, quàm tuæ securitati operam laturus.

Si vede anche citato un'altro *Testo* nella *L. 1. C. Si vendit. Pignore agatur*. E pure ivi l'Imperadore Alessandro dichiarò nulla una vendita per lo dolo malo, e per la frode, che vi era intervenuta. *Præses provinciæ aditus, si fuerit probatum tuum creditorem, cui jus distrahendi pignora fuit, dolo malo fundum vendidisse: quanti tua interest, restituere tibi eundem creditorem jubebit.*

Si produce finalmente un altro *Testo* nella *L. cum contra* sotto lo stesso Titolo del Codice (*a*). Ma quì l'Imperadore Gordiano dichiarò nulla un' altra vendita fatta del Pegno di un Debitore, per non essersi affatto osservate le Solennità, e con fraude manifesta, in cui avea avuta anche parte il Creditore, ed il Possessore. *Cum contra bonam fidem venditionem obligatæ possessionis à creditore factam alleges, non observatis, quæ in distrahendis pignoribus celebrari consueverant, adito præside provinciæ experire actione competenti, non tantùm adversus creditorem, verùm etiam adversùs possessorem, si fraudem eum participasse cum creditore docere potueris, ut revocatis, quæ malà fide gesta constiterit, & fructuum ratio, & damni, quod irrogatum apparuerit, haberi possit.*

Or come da questi Testi fondati tutti sul principio del Dolo, e della mala fede, si potea mai dedurre di doversi dal Fisco ricevere le offerte maggiori oltre della Sesta dopo celebrato, e perfezionato il Contratto con buona fede? Rimarrebbe la sola Autorità di *Bartolo*. Ma costui già vedemmo, che parlando del Fisco, non ammette altra lesione, che quella oltre della metà del giusto prezzo: giusta i termini della *L. 2. Cod. De Rescind. Vendit.* E ne eccettua solamente il dolo, e l'inganno. Parlando poi questo Autore degli Arbitramenti, sostenne; che

I 2

(a) *C. Si vendito Pignore agatur.*

che bastava la lesione nella Sesta. Nè piu di questo si dice da lui nella tanto decantata dottrina del suo *Comento* nella *L. Si Societatem* §. *Arbitratorum ff. Pro Socio*.

Dicesi però, che dal S. C. siasi introdotta la Pratica, giusta questa Dottrina di *Bartolo*, di ammettere la lesione oltre della Sesta nelle vendite, che si fanno *sub hastà*. Si citano tre Decisioni del *Presidente de Franchis*. Egli è vero, che nella *Decis.* 120. si fa solamente menzione di questa Pratica già ricevuta nelle vendite de' Privati *sub hasta*. Nella *Decis.* 224. si suppone però preceduto già l'apprezzo della roba, che dovea vendersi *sub hasta*: Che l'offerente potesse guadagnare la Sesta parte meno del prezzo dato da' Periti alla roba. E questa Lesione oltre della Sesta parte del giusto prezzo dato da' Periti fu ammessa, e condannato soltanto il Compratore a supplirlo. Notinsi le proprie parole della Decisione. *Condemnavimus ipsum ad supplendum integrè justum pretium, habito respectu ad tempus emptionis, non autem ad pretium, quod si a principio fuisset oblatum, non adesset læsio in Sextà*.

Nella *Decis.* 248. si ebbe per vero, che alla Chiesa competea il Rimedio straordinario della Restituzione *in integrum*, oltre quello della *L.* 2.: e che questo era un Rimedio piu pingue, bastando di provarsi la lesione anche meno della metà del giusto prezzo. Fu perciò ordinato, che al Monistero de' PP. di Monte Vergine della Città di Maddaloni si restituissero alcune Robe da esso loro vendute. Ma si considerò, che fra quelle Robe aveano i buoni Padri venduta a' Laici, e profanata una Chiesa, in cui per piu di quarant' anni aveano celebrati i Divini Uffizj.

Si allegano parimente dal *Reggente de Ponte*, *Baldo*, e *Giovanni di Platea* (a). Ma si travolge affatto il vero senso di costoro. Dicono, che nelle vendite fatte dal Procu-

(a) Nella *L. Si Minori C. de Jure Fisci*.

curatore del Fisco, non sarebbe necessaria la rescissione co' termini della *L.* 2.: quando vi fosse intervenuta frode, o inganno. Anzi *Gio: di Platea* espressamente soggiugne così. *Casus est hic conjuncta Gloss.* 3. *in verb. fraude. Et debet de fraude apertè constare, non autem sufficit præsumpta fraus: nam ex solà parvitate pretii non præsumitur dolus, nisi probetur. L. dolus C. de rescind. vend.*

Si rapporta poi come Sinodale la Decisione fatta nel Parlamento di *Grenoble*, e riferita da *Guidone Papa* (*a*). In questa Decisione si parla di quel che praticavasi nel 1460. nel Parlamento, e Camera de' Conti del Delfinato. Dicesi, che fra tre mesi erano ammesse le Offerte del *Terzo*: con ammeterſi al nuovo Incanto colui, che avea offerto il *Terzo*, e la Persona, a cui era rimasto l'affitto: E che dopo di tre altri mesi, e non piu poteano sentirsi di nuovo gli Offerenti, volendo duplicare tutta la somma con certi sopraincanti chiamati nella loro lingua *Encherizens*. Promuove il dubbio, se negli affitti delle Città possa sentirsi colui, che dopo alcuni giorni volesse offerire maggior somma; quasi che le Città godessero il Privilegio della Repubblica Romana. E dice di ricordarsi, che così fu osservato per la Città di Grenoble. Conchiude però, che al Fisco non debba accordarsi altro di speciale, se non se quello stabilito dalle leggi, e che compete ad ogni Privato. *Nulla specialitas debet esse plus in Fisco quàm in privato, nisi quantùm in jure cautum reperitur, ut dicit Cynus in l.* 1. *C. de petitior. hæreditat.*

Termina la sua Dissertazione il *Reggente de Ponte* colle Autorità di *Andrea di Barulo*, e di *Odofredo da Benevento*. Questi però con manifesto errore, siccome abbiamo gia sopra osservato, scrivendo ne' tempi di Federigo II., asserirono, che negli affitti temporali poteano sempremai riceversi le nuove Offerte. E lo spirito di questi Autori, che

(a) *Decis.* 536.

che in quei tempi viveano , e particolarmente di *Andrea di Barulo* , che fù il Primo Fiſcale , die' luogo all' altro errore , ſu cui fondoſſi la Coſtituzione *Beneficium* con termini aſſai ambigui .

Ecco quel che ſcrivea il Reggente *de Ponte* per difendere, ma con poco felice ſucceſſo , la Deciſione fatta per l' Arrendamento del Vino . Onde poi nel 1631. ſi pubblicò la Prammatica per togliere tai male inteſe Controverſie . E nel 1634. con Cedola Reale del Monarca delle Spagne *per modum legis condendæ* ſi ſtabilì , che il Fiſco non doveſſe piu inquietare gli Arrendatori delle Rendite Reali col preteſto di Leſione , quando anche ſi pretendeſſe oltre la metà del giuſto prezzo : eſcludendo così anche il Rimedio della *L.* 2. Ed ora ſarà lecito di far tanto uſò dell' Autorità medeſima del Reggente *de Ponte* , come ſi è fatto dal riverito Difenſore di D. Salvatore Cangiano nella ſua Dotta Scrittura ?

Noi dopo degli Statuti così ſolenni nel noſtro Regno vedemmo le Deciſioni , che immediatamente ſeguirono verſo il 1641. riferite da *Arias de Meſa* , e dal Reggente *Fabio Capece Galeota* . Veggiamo ora , che ne abbiano su la materia iſteſsa penſato tutti i Senati piu ragguardevoli di Europa : per eſcludere quel benefizio della Reſtituzione *in integrum* , e quell' Uffizio del Giudice , che ſi è implorato in queſta Cauſa dal degniſſimo Signor Avvocato Fiſcale .

Ci ſi preſenta su le prime nell' idea un Arrreſto il piu celebre , il piu individuale alla ſpecie preſente , ed il piu proprio per lo noſtro Regno . Queſto appunto ſi è quello del Parlamento di Aix nella Provenza . Queſto celebre Contado , che ne' principj del X. ſecolo facea parte non ſolamente del Regno di Arles , ma anche d' Italia , fu dopo Carlo I. di Angiò , che lo avea ereditato per le ragioni di Beatrice ſua Moglie , unito al noſtro Regno . E durarono i noſtri Re ad eſſere Conti di Provenza fino al 1434. che terminò i ſuoi giorni Giovanna II. di Angiò. Ed indi per morte di Carlo XII. Conte fu unito nel

1481.

1481. al Regno di Francia sotto Carlo VIII. Sentasi ora l'Arresto ne' nostri proprj termini di questo gran Parlamento riferito da *Francesco de Clapperiis* dottissimo Senatore del Parlamento medesimo (*a*).

Eravi nella Provenza Statuto antichissimo, che rimasto l'affitto di qualunque Dazio, o Vettigale non potessero riceversi nuove Offerte, se non che del Duplo, o Triplo frà lo spazio di otto giorni: Che ricevute tai Offerte dovesse solamente venirsi all'Incanto tra quei due, che aveano offerto il Duplo, e Triplo, e colui, a cui era rimasto prima l'Affitto. Avvenne, che si era già proceduto all'affitto d'un Vettigale chiamato *Latæ* cioè un certo Dazio, che pagar si dovea da quei, che temerariamente litigavano. Erano indi venute le Offerte del Duplo, e Triplo. E già stabilito si era il giorno di doversi tra i tre Concorrenti venire all'Incanto. Sopraggiunse un'Offerta di gran lunga maggiore, di cui non v'era stata simile per lo passato. Domandò di essere ammesso all'Incanto con questa sua nuova Offerta. Dicea, che impedito da una forza maggiore, e dalla tempesta non avea potuto comparire nel giorno prefisso. Il Fisco implorò il benefizio della Restituzione *in integrum* per riceversi la nuova Offerta. Si trattò nel Parlamento la Causa. Si credette di doversi ciò riserbare a cognizione piu matura di causa. Fu poi terminata con un giudizio formale. E si decise, che la nuova Offerta non dovea riceversi, nè ammettersi il Fisco alla Restituzione *in integrum*. *Antonio Cazanove, ceu plurimo licitanti, latarum, ut vocant nostri, vectigal addictum fuerat: die sequenti Ludovicus Savvecane Duplo licitatur: mox Genevensis quidam Triplo, atque ideo, cum divalibus Principum nostrorum constitutionibus, cæteris exclusis, superesset his tribus hac de re definienda controversia, addictio-*

(a) *Clapper. in Centur. Causar. in summa Datiou. & Vectigal. & S. Erarii Provinciæ Curiæ decisar. Cent. 1. Caus. 5.*

Digitized by Google

ctionis die, qua dimicandum erat, prodiit Claudius Cazanove augmentum pingue admodum, & supra omnem solitæ locationis aleam offerens fisco, si ad licitandum admittatur, se vi majore, & tempestate impeditum, non potuisse dictâ die, & constitutâ venire, minorumque auxilium Restitutionis in id fisci patronus sibi impartiri postulabat. Causâ peroratâ, non est ea visa præsentis disceptationis. Et idcirco judicio postea terminata: placuit Curiæ augmentum Claudii caducum, nec fiscum restituendum.

Sembraci questo Arresto assai Sinodale per la nostra Causa. Ma piu degni di riflessione sono i motivi, onde s'indusse quel Parlamento a formarlo, e che ha lasciati a Noi scritti lo stesso Senatore *Francesco de Claperiis* (a). Ci dice egli, che il Testo della *L. Si Tempora* ne fu il principal fondamento: dacchè si ordinava in quella Legge di riceversi la nuova Offerta, qualora i termini prefissi nell'Asta pubblica lo permetteano. Da ciò coll'Autorità della *Glosa*, di *Bartolo*, di *Baldo*, di *Gio: di Plat a*, e di altri Autori si conchiuse, come Massima vera, che i termini prefissi negl'Incanti sono perentorj, nè ammettono nuove proroghe. Si considerò, che il Fisco avendo il Privilegio *Addictionis in diem* stabilito ne' Bandi pubblici, non potea godere del Rimedio straordinario della Restituzione *in integrum*: Che questo Rimedio si concedea a' Minori, ed alla Romana Repubblica, non godendo del benefizio *addictionis in diem*: Che quando questo Privilegio si accordasse al Fisco, gli sarebbe di gravissimo detrimento, mentre nessuno verrebbe sul dubbio di tanta incertezza ad offerire nell'Asta Fiscale. Si ponderò, che la *Decisione 536.* di *Guidone Papa* non potea passare senza scrupolo, di concedersi alle Città la Restituzione *in integrum* conceduta soltanto alla Romana Repubblica. E questi furono i motivi, per cui ci riferisce di essersi fatto quel savissimo Arresto, *Nec obstat, quod dicebamus minorem ex hac*

(a) *In loc. cit. Quæst.* 2.

hac causa restitui, quia id non reperitur constitutum in fisco: & est utriusque diversa ratio. Si quidem minor perfectâ venditione sub hasta, non potest de jure communi, pretextu cujuslibet augmenti, vel adjectionis, discedere à venditione, & admittere addictionem, nisi beneficio ætatis, extra ordinem in integrum restituatur; d. l. & si fine, quæ præsupponit jus commune esse in contrarium, & probatur in L. Lucius §. fin. ff. ad Municipal. & in l. 1. & 2. C. de vendend. reb. Civit. Sed Fiscus habet privilegium in corpore, ut post venditionem, & traditionem hastæ, possit intra octo dies admitti in addictionem, & pretii augmentum, d. l. Lucius §. fin. & d. l. Si tempora, & ibi notant hoc Bartol. & Joan. de Plat. Meritò, cùm possit Fiscus hoc facere jure ordinario ex privilegio; nec mirùm, si non possit restitui, & uti jure extraordinario, l. in Causæ ff. de Minor. Alioquin duo specialia concurrerent circa idem, quod de jure est probibitum, l. 1. ff. de Dotis promissione. Nam si post tempora addictionis faciendæ posset restitui, ut rursum admittat addictionem, esset aliud speciale circa addictionem, quod fieri non potest. Accedit præterea, quia si Fisco ex hac causâ concederetur Restitutio, multi avocarentur ab hastâ, ut puta, quia viderent nullum esse modum, aut certitudinem in hastis fiscalibus; quod redundaret in fisci præjudicium: ideò non debet concedi, arg. l. ratus Cod. de rescind. vend. ubi persona, alioqui privilegiata, non habet privilegium, quandò ex tali privilegio sequeretur aliquod inconveniens in sui detrimentum. Et quantùm ad Civitates non est sine scrupulo supradicta Guid. Pap. decisio, propter textum d. l. Lucius §. fin. & textum l. 1. & 2. Cod. de vend. reb. Civit. In quibus juribus post venditionem perfectam, probibitum est Civitatibus admittere addictionem, cùm sit speciale in fisco, nec habemus legem expressè disponentem, dandam esse Restitutionem in integrum Civitatibus, sicut habemus in minore. Ideò fuit conclusum, oblationem dicti Claudii Cazanove non esse recipiendam.

Boerio non riferisce per verità Arresto veruno del suo Par-

lamento di *Bourdeaux* (a). Fonda ſolamente, che giuſta le maſſime piu vere il Fiſco non puo avverſo i Contratti da lui celebrati pretendere Reſtituzione *in integrum*, competendo queſta ſolamente alla Repubblica de' Romani: Chechè ne dicano alcuni Autori in contrario. Vorrebbe ſolamente, che il Re di Francia, come Imperadore nel ſuo Regno, poteſse pretenderla. Queſto però, che non è vero, lo corregge immantinente colla maſſima da tutti ben ricevuta, di non eſſere decente, nè proprio del Principe d'irritare i ſuoi Contratti: poichè altrimente nè egli, nè la Repubblica troverebbe, chi contrattar voleſſe con loro: *Quæritur, an Rex, ſeu ejus Procurator, ubi agitur de bonis acquirendis, poſſit reſtitui, & errorem proponere, quoniam in jam acquiſitis non eſt dubium. Et videtur, quòd quamvis nulla caveatur lege fiſcum adversùs contractus per eum celebratos, fore reſtituendum, ſed ſolùm de republ. Romanorum, tamen ut inquit Petr. quem refert Cin. in l. reſpub. quæſt.1. Cod. ex quibus cauſis major. Dum ipſe ſuper hoc conſultus, utrum Rex Franciæ in causâ ſuâ, vel Regni reſtitui poſſet: conſuluit non poſſe. Et eos ſequitur ibi Alb. verſic. quæro ergo & idem Joan. Fab. & idem Petr. de bellapert. in §. rurſus inſtit. de actio. & Innoc. in cap.1. de in integr. reſtit. & ſentit Lucas de Penn. in l. in provinciis, verſic. utrum autem fiſcus C. de numer. & actua. lib. 12. reprobans ibi gloſ. quæ voluit Fiſcum, & Rempublic. Imperii idem eſſe, & pariter Bart. & Doct. in rubr. Cod. de jur. Fiſc. tamen ſecundùm eum non ſunt, ſed pars Reipublicæ: ergo ſive Fiſcus, ſive alia Reſpubl. quam Romana, reſtitui non poteſt. Sed ipſe tenet contrarium in l. rempubl. C. de jur. reipubl. lib. 11. & communiter Doctor. in prædicta l. reſpublica, & inſuper Paul. de Caſtr. & Mart. Lauden. in tract. de fiſco §. CCXIX. & pro iſta opinione eſt gloſ. in l. 2. Cod. com. de uſuc. Sed Rex Franciæ eſt in Regno ſuo Imperator, ideò, ſi læſus fuerit, vel*

(a) *Deciſ.* 265.

Digitized by Google

vel alia res Civitatis publica ex contractu, poterit restitutionem in integrum petere. Et ita tenet Joan. Fab. in d. §. rursus versic. unum tangit Pet. & vers. Sed consuevit quæri de fisco. Licet profectò non sit decens, nec Principi honestum, imò verecundia contra factum suum venire, & suos irritare, & annullare contractus: quoniam nullos, aut paucos inveniret Princeps, aut respublica homines secum contrahere volentes.

L'altro Arresto del Parlamento di Grenoble riferito da *Guidone Papa (a)*, egli è assai diverso da quel che i nostri Autori confusamente lo citano. Parlasi di Carlo Re di Francia restituito *in integrum* per un Contratto fatto dal Delfino de' Viennesi ancor Minore, con cui era stato leso nel rimettere le sue ragioni sopra i Contadi di Valence, e di Dien. Non sappiamo però, se parlisi di Carlo V. Re di Francia, che fù il primo a portare il nome di Delfino dopo la Cessione fattagli da *Umberto* nel 1376. della Provincia del Delfinato, con legge espressa di dovere i Primogeniti di que' Regnanti portare il Titolo di Delfini di Vienna. Comunque ciò sia, questo Arresto non è stato piu seguito in quel Reame. *Gio: Bodini* sensatissimo Autore nel suo gran Trattato *De Republica (b)*, riferisce, che il Parlamento di Parigi avea con una assai grave Orazione consigliato al suo Re Carlo IX. di dovere esattamente osservare i Patti già convenuti: Che non vi era cosa più degna, e piu giusta per tutte le leggi di doversi dal Principe osservare la pubblica fede delle Convenzioni: E che ne' giudizj dee in ciò consultarsi il Principe piu severamente di quel che si farebbe qualunque Privato. Rapporta parimente, che nel 1419. avendo il Re domandato con suo Diploma di dover essere *in integrum* restituito, il Parlamento di Parigi espressamente gliela negò: E che que' Monarchi, quantunque nell'età infantile, non doveano ne' giudizj essere restituiti *in integrum* avverso

(a) *Quæst. 302.*
(b) *Bodin. de Republ. Cap. 8. Lib. 1. fol. 99.*

Digitized by Google

i loro Contratti, a differenza della Repubblica, che sola dee godere del Privilegio de' Minori. Le parole auree di questo Autore dobbiamo quì trascriverle: *His ita constitutis, sequitur Principem summum, pactis conventis æquè, ac privatos obligari: sive cum exteris, sive cum civibus contraxerit: cùm enim Princeps mutuæ fidei inter privatos, ac legum omnium vindex sit, quantò magis datam à se fidem, ac promissa servare tenetur? quod certè Curia Parisiorum gravi Oratione ad Carolum IX. Regem non ita pridem satis judicavit, cum negaret à pactis conventis cum Collegio Pontificum, sine ipsorum consensu Regi discedere licere, hac subjectà ratione, quod jus unicuique tribuere teneretur. Et quidem mihi succurrit Alexandri Jurisconsulti Responsum planè divinum, quòdque literis aureis præ foribus Principum inscribi decuisset, scilicet inter ea, quæ casu quodam improviso accidunt, censeri, si Princeps à pactis conventis discedat, neque id in conjecturam venire, quia duplex est obligatio, altera quidem naturalis: quid enim tàm naturæ consentaneum, quàm justa promissa servare? altera propter Principis dignitatem, quæ agitur in fide servandà, etiam cum sui detrimento, cum violatæ fidei omnibus ultor, ac vindex esse debeat; nec à Principe crimen perfidià gravius admitti possit. Itaque in judiciis, cum fides Principis agitur, privatis potiùs, quàm Principi consulendum est: & severiùs de Principe, quàm de privatis decernendum . . . . . . Sed ut exteri æquè, ac cives, posteritasque ipsa intelligat, qua integritate nostri Reges fuerint, quaque moderatione animi erga subditos se se gesserint, exemplo sit illud, quod ex hortis deliciarum Princeps ipse Curioni decimam exolvere damnatus sit, judicio Curiæ Parisiorum anno M.CCLXVI. Cùm verò Rex alius negligentià procuratoris, vadimonium deseruisset, petiit ordinario diplomate, ut in integrum restitueretur, Curia Parisiorum Regem de rogatione proposità depulit anno 1419. Non tantà judiciorum acerbitate cum privatis agitur, qui ferè semper ex ea causà in integrum restituuntur, ac tametsi*

messi minores 25. annorum, ætatis indulgentiâ, in omnibus ferè privatis judiciis, restitui solent, Reges tamen nostri, etiam infantes, nunquam ætatis beneficio restituuntur: sed in omnibus judiciis majores esse judicantur: contra quam in Republica fieri solet, cum qua semper agitur, quasi minor esset.

Questi sono gli Arresti de' Parlamenti di Francia. Con questi veri principj il gran Parlamento di Parigi stimò sempre di consultare i suoi Monarchi giusta la gravissima testimonianza del dianzi citato *Bodini*. Nelle Spagne *Alfonso di Azevedo*, che stimasi un altro *Accursio* su le loro Leggi chiamate *Novæ Recopilationis*, ci assicura, che dopo l'ultimo additamento detto da loro *Puja del quarto*, d'onde da Noi si prese l'esempio della Sesta, non si ammettono affatto altri Additamenti, o nuove offerte: quando anche il Fisco implori per ciò il beneficio della Restituzione *in integrum*. Questo Autore chiaramente lo esprime così (*a*): *Sed an, & post eos admittetur quis per viam Restitutionis, & videtur quod non, quia lex nostra pæna ad ea designatâ contentatur, si extra tres menses adjectio hæc quarti interponatur, igitur post nullus ullo modo est admittendus, etiam si fiscus velit uti ad hoc Restitutionis remedio, prout in facti contingentiâ inquit decisum Clapper.*

Peregrino, scrivendo de' Privilegj del Fisco, non ebbe ritegno di affermare, che non dee goder del beneficio della Restituzione *in integrum* dopo seguiti gli Incanti con buona fede, e remoto il dolo, e la fraude; nè dirsi leso, perchè altri offerisca poi maggior prezzo. Oltre però del suo sentimento ci attesta di essere questa la Pratica in tutto il Dominio Veneto (*b*). *Nota tamen, quia parcè subvenitur fisco in contractibus rerum suarum, ad illorum rescissionem, sub prætextu læsionis, remoto dolo, & fraude, ut est casus in l. 3. & in l. ratas C. de*

(a) *Commentar. In Lib. 9. Novæ Recopilat. Tit. 13. Leg. 2. usq. ad 6.*
(b) *De Jure Fisci lib. 6. tit. 2. num. 13.*

Digitized by Google

de rescind. vendit. notat. Barto. *in l.* 1. *in principio*, *Colum.* 2. *ff. de jure fisci*, *dixi in tit. sequen. num.* 8. & *tradit* Alcia. *consil.* 136. *n.* 9. *in* 5. *text. optimus in l. si hypotecas C. de remis. pigno. in illis verbis: fides hastæ publicæ non facilè convelli debet: quâ ratione, subbastatâ re fiscali, ac ea bonâ fide, alicui plus offerenti in publicâ licitatione deliberatâ, non auditur alius ex eo solo, quia majus pretium offerat, nec ob id fiscus, quia læsus, restituitur, & sic decisum fuisse, refert* Alber. *in d.* §. *quæsitum*, *in S. Consilio* Affiict. *decis.* 340. *fuit notatum*, Alciat. *d. Cons.* 12. *lib.* 9. *Nec aliud servatum audivi sub hoc Serenis. Dom.*

La Decisione del Senato di Catalogna riferita da *Fontanella* (*a*) non è affatto adattabile al caso. Avea la Città di Barcellona affittata la ragione proibitiva di vendere la Neve per anni dieci a ragione di annue lire 800. di quella moneta. Erasi però fatto il contratto dagli Amministratori di quella Città senza Bandi, ed in conseguente senza accensione di candela. Sopravvenne poi altra Offerta di annue lire 1310. dipiu anche per dieci anni. Si accese su questa Offerta la candela, e crebbe l'affitto fino a lire 5000. dipiu per ogni anno. Si disputò, se dovea reggere il primo Contratto, o il secondo fatto all'Incanto con augumento di annue lire 5000. dipiu per dieci anni. Si produceano esempj, che gli Amministratori di detta Città delle volte aveano affittati i loro Dazj senza solennità veruna, e delle volte colla solennità dell' Incanto. E pure si decise, che il primo contratto fosse valido, e che il primo Affittatore dovesse essere preferito, pagando annue lire 5000. di piu. Vennero altre Offerte maggiori. Ma non si vollero piu sentire. Questo caso, che ha mai di comune col nostro? Secondo l' Arresto del Parlamento di Provenza *Franccsco de Clapperiis* ci ha gia insegnata la gran differenza, che passa tra il Fisco, e la Città intorno all'accordarsi il Rimedio della Restituzione *in integrum*. Ed in effet-

(*a*) *Decis.* 519. *e* 520.

Digitized by Google

effetti lo stesso *Fontanella*, trattando di tai nuove Offerte, dice, che rispetto al Fisco non fu nel suo Senato cio deciso, ivi: *In beneficium Fisci adhuc istud reliquimus controversum*.

Prima di ritornare nel nostro Regno, egli è dovere di fare un brieve passaggio in Portogallo, come cosa non dispiacevole al nostro Cliente. Ci avvaleremo di nuovo di *Antunez* (a). Questi dopo di avere altamente esclamato per l' inviolabile osservanza de' Contratti de' Sovrani, viene a parlare de' Contratti col Fisco. Bisogna prima ben guardarsi da quel che egli dice al *num.* 38., poichè il caso è totalmente diverso. Il principio della mala fede già dicemmo di essere l' unico veleno, contro cui le leggi non hanno Antitodo veruno. Avea quel Sovrano ordinato, che si facessero piu diligenze per affittarsi le rendite del vino. Senza farsi diligenza veruna se ne era proceduto all' Incanto. Comparve poi altra maggiore Offerta. *Antunez* consultò di doversi ammettere l'Offerta: costando di non essersi prima praticata diligenza veruna. Ed egli dice di essersi così eseguito. Notinsi le sue proprie parole, per non prendersi volontario abbaglio *d. num.* 38. *Ut hoc anno evenit super locatione redditunm vini, quorum subhastatio facta fuit nullâ amplius praevia diligentiâ: & cùm postea alius appareret major Licitator, interrogatus. An esset admittendus? Respondi admissioni locum esse. Et ita jussu Principis fuit executum*. Nel caso nostro quai diligenze maggiori poteano farsi per sei mesi continui nel Regno di Napoli, ed in Italia? Ed i due Offerenti, che ora insistono, non sono quegli stessi, di cui uno volea donare del suo per uscir dall'impaccio, e l'altro piangea la totale rovina di sua famiglia per l'Offerta di ducati 250. mila? Questo si riferì con verità al Nostro Invitto Monarca. In tai circostanze si fe' l' Offerta del Figueirò di

(a) *De Donationib. Jurium & Bonorum Regiæ Coronæ Part.* 2. *lib.* 1. *cap.* 11.

di ducati 270. mila, purchè fosse autorizzata con un Decreto Reale. In questo stato di cose con un Sovrano Real Diploma dichiarò S. M. di avere col Figueirò conchiuso, e perfezionato il Contratto, secondo la sua Offerta. Si vorrebbe forse, che dopo questa Real Dichiarazione di avere gia perfezionato il Contratto, si fossero di nuovo pubblicati i Bandi? Forse per far sapere a tutti, che colla Sovrana Reale Autorità erasi gia perfezionato l'Appalto del Tabacco? Ed il Figueirò non se ne sarebbe ito per l'ultima volta di nuovo in Roma, dopo di essere stato tenuto a bada per mesi quattro? Non si sarebbe dovuto di nuovo pregare il Cangiani di già sciolto da ogni obbligo, affinchè si contentasse di prendere questo Appalto per ducati 258. mila? Deh veggiamo, come lo stesso *Antunez* conchiude per l'osservanza inviolabile nel Regno di Portogallo, di non riceversi giammai nuove Offerte negli appalti delle rendite Reali, affinchè la Repubblica non si perturbi. E pure colà il Fisco non gode di alcun Privilegio di nuovo Additamento dopo l'Incanto. Le sue parole sono queste nel num. 52. *Apud Nos verò nullà lege Regià cavetur, quod post subhastationem intra aliquod tempus admittatur nova licitatio. Et jam consuetudine, & stylo observatur novas licitationes non esse admittendas in locationibus Redditum Regalium. Et sic contractus gesti observandi sunt, ne Respublica, & publica quies perturbetur, contrahentesque securi licitentur.*

Stanchi oramai di tanti viaggi per Europa, facciamo ritorno al nostro Regno. Vedemmo le Decisioni fatte su tal materia verso il 1641. dopo della Prammatica riferite da *Arias de Mesa*, e da *Fabio Capece Galeota*. Egli impegnato tanto per la pubblicazione de' Bandi, confessa di non essersene tenuto conto nel Collateral Consiglio per la semplice Autorità di un Vicerè, che avea ricevuta l' Offerta. Vedemmo le due sentenze profferite coll' intervento di tutti i piu Supremi Ministri del Regno nella Causa del Suggello a favore di *Franco Larcari*, e rap-

por-

Digitized by Google

portataci ne' suoi Consigli da quello stesso Reggente de *Ponte*, che ci ha data tanta pena nel confutarlo nel suo Trattato *De Potestate Proregis*. Il gran pratico *Maradei (a)* ci fa nota l'altra Determinazione fatta dal Collateral Consiglio a' 25. Giugno del 1674. in cui nell'Incanto dell'Arrendamento delle Sete non si vollero affatto ricevere nuove Offerte, per essere passati i giorni 15., fra i quali con Dispensa si era ordinato di doversi ricevere gli Addittamenti: *Excellentissimus D. Viceregs, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat; non esse recipiendam oblationem factam per Dominicum Caputo, stante lapsu termini dierum quindecim contentorum in Decreto Reg. Coll. Conf. sub die 25. mensis Junii proximi præteriti ejusdem anni* 1674.
Strepitosissima fu la Causa dell'Appalto de' Tabacchi rimasto ad Antonio Averani per ducati 202. mila nella fine del secolo passato. Sopravvenne nuova Offerta di annui ducati 10. mila di più. Scrisse a favore del Fisco per la nullità del Contratto: per gli adempimenti non seguiti: e per lo benefizio della Restituzione *in integrum Serafino Biscardo*, che sostenea le veci di Avvocato Fiscale. Scrissero per ammetterci le nuove Offertete i primi Avvocati del Foro in quel tempo. Dalle Allegazioni si scorge, che l'Averani non avea usata tutta la buona fede col Vicere, anzi veniva rimproverato di varj cavillosi artifizj. I Bandi non si erano pubblicati in molte parti del Regno, ed in altre parti con manifeste nullità. Intorno agli adempimenti molti erano i dubbj insurti. Il Collaterale però volle solamente far noto, che toglieva l'affitto al Averani in vigore della Rinunzia da lui fatta, e per le cause nel Collaterale discusse. *Visâ renunciatione factâ per Antonium Averani in beneficium Regiæ Cameræ locetur iterùm Arrendamentum, fiant banna, & deputetur interim persona nomine Regiæ Curiæ, ex Causis in Collat. Consil. discussis.*

L Ci

(a) Praticar. Observ., Observat. 56.

Digitized by Google

Ci si adduca un' esempio ; con cui remoto il dolo , e la fraude si sieno ricevute nel nostro Regno le Offerte oltre della Sesta : poichè finora a Noi non è noto. Non ci si rammentino le Decisioni seguite per la Benefiziata , e per l'Arrendamento delle Polveri , e Salnitri del Regno: mentre basta leggere que' Processi per vedere , che il Fisco si fondò su l'antecedente Monipolio. E puo piu tosto richiamarsi in memoria la Decisione mesi sono seguita coll'intervento di piu Ministri nella Real Sopraintendenza , dove fu escluso il Fisco dall'Offerta dell'ultra Sesta nell'Arrendamento delle Manne. Potea fare ammeno il Dotto Contraddittore di ricordarci nella sua Scrittura la Decisione seguita nella vendita della Terra di Ardore nel 1697. , dove dopo di nove mesi fu ricevuta l'offerta maggiore di ducati 50. mila. Sapevamo già , che ne' Patrimonj decotti si truova ammessa questa Pratica a favore de' Creditori posteriori , e del Debitore medesimo. Si osserva lo stesso parimente , allorchè il Fisco vende la Roba a sè obbligata , o devoluta per soddisfare i Creditori. *Girolamo Calà* ce ne rende testimonianza , ed inveisce contro que' Giudici , che si acchetano facilmente all' Istanze de' Signori Avvocati Fiscali , che lo pretendono pertinacemente in tutte le altre vendite (a) : *Quandò autem bona venduntur sub hastâ fiscali ad instantiam creditorum , & Fiscus vendit pro illis satisfaciendis ; omni tempore admittitur major oblatio , contractu perfecto , candelâ extinctâ , & termino elapso , dummodo superveniat ante captam possessionem , & solutionem pretii ; ut ait Novar. in d. l. si tempora n. 9. Ricc. collect.* 1726. *Burat. decis.* 735. *e* 786. *n.* 3. *Nam quandò pretium habitum ex primâ venditione non sufficit , & offertur ab alio melior conditio , iniquum foret fisco , & creditoribus auferri istud beneficium , ne possit bona sibi devoluta liberare , & creditoribus , quibus reperiuntur obnoxia , mediantibus oblationibus satisfacere. Et sanè læderetur , si ea bona , quæ con-*

(a) *Calà de Restitut. in Integr. Minorib. denegand. Quæst.* 20. *Num.* 67.

Digitized by Google

consequi posset, & libera remanerent, propter actiones non receptas, amitteret. Igitur recipitur nova quaecumque oblatio, sed non modo, quo hodiè abutuntur Fisci Patroni, qui in quibuscumque venditionibus admittendas fore pertinaciter contendunt, & Judices, qui resistere deberent, eorum petitionibus, acquiescunt.

Fontanella ci avvertisce ancora, che sia questa una gran limitazione alla Regola di non riceversi nuove Offerte perfezionato il Contratto: qualora avvenga ciò ne' Patrimonj decotti: e che siccome in questo caso si ritroveranno molti esempj, così fuori di questo se ne rinveniranno ben pochi (a). *Respondeo, hanc materiam recipere unam magnam limitationem, & declarationem, ut favore creditorum, quando scilicet ad eorum instantiam & pro eis distrahuntur bona debitorum, admittantur istae licitationes ulteriores post perfectum contractum . . . . Extra hunc casum, qui etiam est debitoribus ipsis conducibilis ex majore dimissione, & satisfactione creditorum suorum, pauca exemplaria reperies: & de hoc complura sine dubio.*

La gran limitazione però, lasciando da banda tutte le considerazioni finora fatte, si è quella, ove il Contratto, su cui nasce la disputa, dipenda da casi fortuiti, ed inopinati. Si consideri allora il Fisco, come si vuole. Abbia tutti i Privilegj de' Minori. Non vi sono allora Restituzioni *in integrum* da pretendere: poiche cessa affatto ogni ragion di Lesione. Bisogna solamente ricorrere qui per forza al decantato principio del dolo, e dell'inganno, e delle Umane passioni fomentate o da un sordido interesse, o da una graziosa pregiudiziale condiscendenza. Senza queste armi bisogna cedere il Campo, e darsi per vinto. Troppo chiaramente le leggi lo dicono (b). *Et districtè probandum est in rebus, quae fortuitis casibus subjectae sunt, non esse minori adversus emptorem suc-*

L 2

(a) *Fontanell. Cit. Decis. 520. In fine.*
(b) *L. si fine §. Quaesitum ff. De Minorib.*

Digitized by Google

succurrendum: nisi aut sordes, aut evidens gratia Tutorum, sive Curatorum doceatur.

Nella materia stessa la piu odiosa dell' Usure non si dà luogo a rescindere le Convenzioni, posto l' incerto evento de' frutti (a). *Si eâ lege possessionem mater tua apud creditorem suum obligavit, ut fructus in vicem usurarum consequeretur, obtentu majoris percepti emolumenti, propter incertum fructuum eventum, rescindi placita non possunt.*

In tai Contratti di affitti c' insegna il Consigliere *Teodoro*, che le lesioni non debbano giammai giudicarsi dalle maggiori Offerte: e particolarmente ove si consideri l'incertezza futura (b). *Si prætendit remedium læsionis, oportet primò differere, si in locatione cadit remedium læsionis, ut per Doctor. relatos per Menoch. in consil.* 843. *n.* 38. *præsertim ob incertitudinem, ut ibidem n.* 34. *Et supposito, quod daretur non modò in læsione ultra dimidiam, ut in l.* 2. *C. de rescind. Vend. Sed quod sufficeret ultra sextam ex theorica Bart. in l. Societatem in* §. *arbitrorum ff. pro Soc.: tamen hæc oblatio non excedit Sextam. Et ubi excederet, non tamen ex oblatione, sed ex vero valore judicanda esset læsio cum judicio formiter intentato ex hoc capite, & cum datione termini, non autem cum tali simplici præsentatione majoris oblationis, ut benè probat Guttier. in dicto lib.* 1. *variar. resol. Cap.* 38. *num.* 4. *Imò & etiam ubi non dubitatur dari restitutionem, tamen requiritur aliqua Causâ, ex quâ appareat ortam fuisse læsionem, puta ut fuerit locatio tempore incongruo, vel aliquid simile, quod impedierit majus beneficium locationis; nam si fuisset defectus solemnitatis tunc contractus esset nullus, & non opus esset remedio extraordinario, sed dato contractu perfecto, ac cessante extrinsecâ aliquâ causâ læsionis non datur Restitutio ad beneficium majoris oblationis; nam pretium auctum potuisset etiam decrescere, &*

(a) *L. Si ea lege Cod. De Usur.*
(b) *Theodor. Alleg.* 45. *Num.* 29. *& seqq.*

Digitized by Google

non debet quis illud petere , cujus contrarium non esset postulaturus , ita procedit text. in l. & si sine in §. quaesitum ff. de minor. ubi optimè declarat Alber. inquiens sic fuisse decisum .

Giacomo Menochio s' impegna a provare, che in tai Contratti temporanei, in cui abbia luogo la sorte de' futuri eventi, non puo nè anco ammettersi la lesione oltre la metà del giusto prezzo, e che quando anche si ammettesse, non dee provarsi coll' Offerte maggiori sopravvegnenti, ma regolarsi dal tempo del Contratto (*a*). *Septimò comprobantur prædicta ea ratione , quod cum venditio hæc reddituum dicatur facta ad tempus , dispositio d. l. 2. C. de rescind. vend. non habet locum . Ita in specie docuit Bald. in rub. C. de usuris in fine , quem secuti sunt Roman. in l. si quis cum aliter n. 14. & ibidem Claudius Sexell. n. 22. Fabian. in tract. de emptione , & venditione in 8. quæst. princip. n. 14. in fin. Et sic allegat Bald. in l. cum allegas , C. de usuris , & Panthal. Cremen in d. l. 2. n. 111. C. de rescind. vendit. Et si illo in loco Cagnol. n. 170. dissentit. . . . . Octavò , & ultimò citra veri præjudicium ; quod læsio considerari possit in his venditionibus reddituum , & fructuum , & consequenter habere locum remedium dicta l. 2. C. de rescind. vendit. sicuti docuit Cagnol. ibi , n. 174. & ad rem magis respondit Roman. in dicto Consil. 423. num. 1. Attamen non constat Communitatem Tridini probasse aliquam læsionem , cum tamen probare teneretur eam intervenisse tempore contractus . Non enim sufficit eam supervenisse . L. si voluntatis in fine C. de rescind. vend. & ibidem Bart. n. 16. Bald. in cons. 575. in fine lib. 1. Angel. in cons. 312. col. 3. Ant. Burgos in cap. cum dilecti , n. 36. de empt. & vend. latè Cravett. in cons. 113. n. 17. in cons. 14. n. 16. in cons. 151. n. 7. & in cons. 288. n. 4. & Roland. in cons. 59. n. 35. lib. 1. Imo Ecclesiam probare debere læsionem extitisse tempore contractus affirma-*

(a) *Consil.* 843. *n.* 38.

firmarunt Guid. Pap. q. 157. Ruin. in consf. 35. n. 34. lib. 1. Parisf. in consf. 24. n. 7. lib. 4. & Crav. in d. consf. 188. n. 4.

Romano trattando lo stesso punto dice, che quando mai negli affitti potesse aver luogo la lesione oltre la metà del giusto prezzo, dovrebbe questa regolarsi co' fitti antecedenti: onde sarebbe lesivo il contratto di fitto, quando fosse seguito per la metà meno della solita mercede. O pure per farsene un giusto Scandaglio avrebbe a farsene una coacervazione di venti anni (a). *Pro pleniori discussione propositæ consultationis illud quidem videndum est. Primò an ejus affecti, seu locationis peti potuerit rescissio, quasi contigerit decipi Castrum Civitellæ ultra dimidium justæ mercedis. Et quidem dicendum, quod jure communi, quo utimur, justa pensio locatæ rei illa dicitur, quæ collecta in 20. annis continet rei justam æstimationem, ut in auth. de non alien. §. si verò alicujus ecclesiastici, ut no. glos. in auth. perpetua in verb. justa. C. de Sacrosan. Ecc. Sed quia, quæ dicatur justa rei locatæ pensio, seu merces, consuetudo præterea inspicitur, scilicet quanti ea olivaria, seu sibi similis locare solita est. L. licet. L. excepto in gl. super verbo consue. C. loca. Igitur dicendum est, quod si ea pensio, ad quam Bonaventura astrictus est, infra dimidiam dari solita pro eâ simili olivaria, tunc benef. l. 2. C. de rescind. locus esset.*

In mezzo a questa Turma di Autori non ci rincresca di sentire *Andrea Alciato*, giacche egli fù il primo col candore dalla lingua latina, e colle Lettere Greche venute da Costantinopoli à riporre il pristino splendore alla nostra Giurisprudenza; prima che la Francia ne dasse il pregio al suo *Cujacio*. Scrisse per l' affitto de' sali dello Stato di Milano senza la solita pompa della sua Erudizione. Disse, che il Contratto era stato approvato da Cesare pienamente informato de' Fatti: e che

(a) *Romanus Consil.* 423.

Digitized by Google

che percio non potea piu rescinderſi , nè porvi mano qualunque Magiſtrato. Conſiderò , che quando anche il Fiſco poteſſe eſſere reſtituito *in integrum* a guiſa de' Minori , non potea pretenderſi : qualora vi ſi foſſe uſata da' Uomini Savj tutta la diligenza nello ſtabilire il Contratto : E che ceſſava qualunque dubbio , ove il Contratto dipendea da caſi fortuiti , mentre in tal caſo non v' era indulgenza di Reſtituzione ſenza dolo , o ſenza grazia (a). *Intentio fundata eſt dominorum conductorum juris vendendi ſalis per ſubhaſtationem : cum nemo plus obtulerit .... Et etiam quia deinde talis contractus fuit per literas Cæſareæ Majeſtatis approbatus , & confirmatus , & tenor conventionis fuit ei narratus : unde confirmatio cenſetur ex certâ ſcientiâ facta . C. venerabiliſ. extra , de confirmat. util. vel inutil. l. & ideo non fuit in facultate magiſtratus amplius apponere manum ad talem contractum , ſeu eum reſcindere .... Circa merita cauſæ etiam videtur dicendum , non debuiſſe fiſcum reſtitui in integrum , & nullam ſubeſſe læſionem. Etenim an ſubsit læſio ſufficiens reſciſſioni contractus , attenditur ad tempus ipſius contractus , ut dicunt omnes in l. nam poſtea §. ſi minor. ff. de jurejur. Item attenditur , an quis nimiâ facilitate ſit læſus , quia ſi adhibuiſſet diligentiam , qualem cauti , & ſapientes ſolent , non eſſet concedenda reſtitutio leg. verum §. ſi locupleti ff. de minor. l. fin. C. de in integr. reſtit. min. quæ jura licet loquantur in minoribus , tamen habent locum etiam in fiſco , ſecundum Aret. Conſ. 20. Item oportet , ut læſio non ſit in re modicâ ſecundum l. ſcio ff. de in integr. reſtit. & quando ſubeſt periculum caſuum fortuitorum , non dicitur læſus , qui in ſextâ parte tantùm eſt læſus .... Maximè in caſu noſtro , quo Cæſarea Majeſtas profitetur ſe ad plenum fuiſſe edoctam : unde non poteſt negari ratificationem ex certâ ſcientiâ proceſſiſſe , quod etiam ex aliis verbis literarum Cæſaris apparet , ut minimè ſit*

(a) *Alciat. Conſ.* 12.

ſit quærendus nodus in ſcirpo. Et in omnem caſum (ut dixi) *hujus rei cognitio cenſetur inhibita ipſis Quæſtoribus, & reſervata Cæſari. Non obſtat regula generalis, quod ſicut minor reſtituitur, ſi exiſtat, qui plus liciteteur, l. etſi ſine §. quaeſitum ff. de minor. Barto. l. licitatio quæſt.* 1. *ff. de publica. Ergo idem, ut fiſcus reſtituatur, ſecundum Alber. in d. §. quæſitum. Nam reſpondeo, quod ille tex. ſeipſum declarat. in verſ. & diſtrictè, ut non procedat in rebus, quæ fortuitis caſibus ſubjectæ ſunt: nam tunc nulla indulgetur reſtitutio, niſi ſordes, aut gratia allegentur, ut dixi ſupra.*

E per far pace co' noſtri Forenſi, non diſpiacerà forſe a *Carlo di Aleſſio* di vederſi citato dopo di un *Andrea Alciato*. Egli ancora ci dice, che ne' fitti de' Dazj, e Vettigali ſoggetti a continui pericoli, non puo conſiderarſi giammai leſione: e che per queſto verſo non poſſa punto ſeccorrerſi al Fiſco, qualora non vi ſia fraude (a). *Imo in contractibus circa gabellas, ſeu vectigalia læſionis materiam non poſſe conſiderari. Propter continua pericula, quæ contigere poſſunt in eorum exactione, & ſic ex capite læſionis non videtur poſſe Fiſco ſuccuri, niſi in eorum diſtractione, vel locatione fraus commiſſa fuerit ab Adminiſtratoribus.*

Or ſe per diſpoſizione chiariſſima del §. *Quæſitum*: e ſe per ſentimento di tutti i piu grandi Giureconſulti fino all' ultimo de' noſtri Forenſi non ammette il menomo dubbio la maſſima, di non poterſi conſiderare leſione alcuna ne' Contratti, ed affitti dipendenti da' caſi fortuiti, qual conſeguenza ne trarremo per lo Appalto Generale de' Tabacchi? Vi ſarà forſe affitto, onde giuochi piu il favor della ſorte? Dee benigna, e propizia la Natura arridere in quel nuovo Mondo Occidentale di America. Si sa molto bene, che i Rolli del Tabacco in corda, in cui, come dicemmo, principalmente conſiſte queſto Negozio, capita in Europa dal Regno del

(a) *Melior. 65. Ad Reg. De Marin. Num. 24.*

Digitized by Google

del Brasile soggetto al Re di Portogallo. Un' ubertosa; o scarsa Raccolta di cotesta Fronda colà nelle vaste Campagne bagnate dal Maragnone, o sia dal Fiume dell' Amazoni uno de' piu grandi di questo nostro *Globo Terraqueo*, porta seco il profitto, o il danno ad un Appaltator Generale di piu decine di migliaja di ducati per anno. A proporzione di tai Ricolte puo aumentarsi il prezzo da grana 14. fino a 24. la libbra. E pure per lo calcolo altre volte fatto ogni grano di differenza nel prezzo si calcola a ducati 6000. Onde il divario da un anno all'altro nel prezzo di tai Tabacchi puo essere di ducati 60. m. La fronda poi, onde si fa il lavorìo dell' Avana, e della Siviglia, veniva prima soltanto dall' Isola di Cuba, ed ora dalle Giurisdizioni di Macas, di Jaèn dè Bracamoros, e di altri Luoghi un tempo soggetti al Regno del Perù. Siccome puo diffusamente osservarsi dall' ultima Relazione Istorica del viaggio fatto nell' America Meridionale d' ordine di S. M. Cattolica impressa magnificamente in tre Tomi nella Real Villa di Madrid in questo corrente anno 1748. Sicchè le Ricolte piu, o meno ubertose in Paesi cotanto remoti debbono essere la Dote principale di questo Negozio. E poi il trasporto di tai generi in Europa non dipende egli dagli azzardosi accidenti del piu incostante Elemento? Per pruova di cio si osservino i prezzi, a cui furono comprati i Tabacchi in tempo del Demanio. Si vedrà, che nel 1737. sormontò il prezzo a ducati 93388. 45 $\frac{1}{2}$, e nell' anno susseguente 1738. crebbe il prezzo a ducati 141471. 96. E pure nell' Appalto presente vi è l'obbligo di doversi somministrare alle Provincie una sesta parte piu di Tabacco di quelche davasi nel Demanio, ed a' prezzi assai minori. Vi è dunque un Contratto piu dipendente da casi fortuiti di questo? Egli è bello il sentire di essersi già dal Figueirò assicurato il negozio con vantaggi considerabili in ogni anno. Quì non si ha a ricorrere a' Calcoli Differenziali, ed Integrali di Leibnitz, e di

 Ne-

Newton per isciogliere qualche nuovo Problema. La materia è tutta pratica. Non v'è cosa piu facile di ragionare, e decidere delle cose a Noi piu ignote co' principj non veri. Abbiamo sentito per la Città, e letto ancora nelle Scritture degli Avversarj, che le Provincie del Regno, compresivi tutti i Ripartimenti di Terra di Lavoro, si erano già affittate per ducati 244. m. Ecco il primo errore. Le Provincie del Regno co' tutti i Ripartimenti di Terra di Lavoro si sono solamente affittate per ducati 221419. Le Provincie di Abruzzo Citra, ed Ultra sono rimaste inaffittate. Si valutano almeno per ducati 18 mila: ma una tal rendita non è certamente sicura, dipendendo da coloro, che ne hanno l'amministrazione. Rimane poi anche in benefizio dell'Appaltatore questa Capitale. I conti formati finora sono del tutto ideali. Puo facilmente il Fisco appurare, che continuando in ogni mese lo stesso fruttato, che si è avuto finora, non ascende, che a'duc. 205131. Il vero calcolo adunque di tutto il fruttato secondo il sistema presente si è questo.

Da Fondaci, e Botteghe della Capitale ——	205131.
Dalle Provincie del Regno, e Ripartimenti di Terra di Lavoro ——————	221419.
Per le due Provincie di Abruzzo Citra, ed Ultra rimaste inaffittate in circa ———	18000.
Sommano in tutto ——	444550.

Da cio debbono dedursi le seguenti somme di Esito.

Per l'annuo Estaglio alla Regia Corte ——	270000.
Prezzo intrinseco de' Tabacchi considerato in tempo della maggiore abbondanza ———	110000.
A' Provisionati, e spese ora aumentate per le squadre de' Soldati, e per le Filuche anche cresciute, stimate oltremodo necessarie per ovviare in parte a' Contrabbandi, co' ducati 5200., che pagansi alla Regia Dogana	

gana

gana, ficcome fi farà apparire da Nota diftinta, che dal Fifco puo facilmente appurarfi, fono almeno —————— 40000.

Sommano —————— 420000.

Nel fiftema adunque di maggiore abbondanza del prezzo intrinfeco de' Tabacchi, e fenza riflettere a'tanti cafi, che pofsono adivenire nelle Provincie, il vero calcolo fi è quefto

Riporto del fruttato —————— 444550.
Riporto de'Pefi —————— 420000.

Reftarebbono —————— 24550.

Dee anche poi confiderarfi, che per la necefsaria cautela alla Regia Corte tengonfi depofitati inutili, ed ozio-fi ducati 30 mila ne' noftri Banchi, oltre i ducati 20 mila per lo Biglietto del Duca Lieto. Qual metodo poi vi farà, onde l'Appaltatore fia ficuro da'Contrabbandi in quefta Capitale? Vi vuol poco a fapere, quante fieno le Spiagge quafi deferte a Noi viciniffime. Potranno quefte cingerfi tutte all'intorno di Reti, onde impedifcafi affatto di sbarcarfi furtivamente tai generi? Molti fono i Progetti, che pofsono entro una Camera, e su di un tavolino formarfi. Notiffimo fi è quello di LaWs per le azioni del Miffifipi, onde tutta l'Europa ingannoffi. L'efperienza fi è ftata fempremai la Maeftra regolatrice di tutti gli Umani Avvenimenti. Non fappiamo certamente da qual forza di fpirito fieno moffi i nuovi Offerenti. Sappiamo però, che i calcoli da Noi formati fono certi, ed indubitati. Sicchè dunque dove mai è la lefione, che dee efsere il fondamento della Reftituzione *in integrum* pretefa dal Fifco, fupponendo il Contratto con efsolui celebrato?

Eccoci alla fine di quefta rozza Scrittura, in cui confeffiamo di efserci oltre il dovere involontariamente di-

M 2 lun-

lungati. Bastava il dire, che D. Antonio Gomes Figueirò portatosi la prima volta in questa Real Corte vi era stato richiamato di nuovo: Che dopo le piu esatte diligenze di cinque mesi, dopo tanti Bandi, ed Incanti reiterati avea offerti ducati 270 mila: Che questa sua Offerta fu la maggiore di tutte le altre, che si erano in gradò di tutti gli Additamenti di Decima e Sesta presentate fino a quel tempo. Per uscire dagl' intrighi del Foro bisognava rammentare soltanto, che avea egli domandato un Decreto di S. M.: Che questo gli fu benignamente accordato con quel Sovrano Real Diploma, con cui si dichiarò conchiuso, e perfezionato con esso lui il Contratto secondo la sua Offerta. Doveano gli Autori Oltramontani insegnarci, che i Sovrani non sono soggetti alle Leggi Civili: Che vengono astretti solamente a quelle, le quali riconoscono il loro principio dal Diritto primiero delle Genti: Che percio sono obbligati, come Capi della società, ad osservare piu rigorosamente di qualunque altro Privato i Contratti? E non è forse la nostra Italia, che diede alle Oltramontane Nazioni le Leggi Romane, riconosciute oramai, come Dritto Comune in tutta Europa?

Potea piuttosto condonarcisi, che per ripetere da piu alti principj la pubblica buona fede, onde il sostegno de' Contratti dipende, portati ci fossimo presso l'Istmo di Suez per penetrare nelle antichissime e superbe Città di Menfi, e di Tebe. Ci spinse colà il desiderio di vedere quel Sommo Sacerdote, che con un' immagine sospesa al collo esclamavà di essere la pubblica buona fede il principal fondamento di quella vasta Monarchia. Potea perdonarcisi, se dall' Egitto navigammo verso la Grecia. Meritava questa pena la giusta brama di sentire un *Demostene*, che perorando a'suoi Ateniesi, rammentasse loro l'inviolabile osservanza delle Convenzioni avute co' Lacedemoni, anche in tempo della Tirannide. Egli era ben degno, che si usasse questa dovuta attenzione agli Egizj, ed a'Greci: giac-

chè

chè furono i primi ad insegnarci le Arti, e le Scienze. Dovevamo intraprendere la perigliosa navigazione del Mare Egeo per venirne in Roma, e colà su nel Campidoglio riconoscere il Tempio consegrato alla pubblica buona fede.

Egli era poi del tutto inutile di framischiarci in tante Dispute Legali, fingendo di essersi il Contratto del Figueirò celebrato col Fisco. Era però nostro obbligo di far vedere, che le Leggi Romane altra mira non ebbero, nè ad altra base eransi fondate, se non se a quella medesima buona fede, per cui Roma avea soggiogate tutte le altre Nazioni. Non istimammo fuor di proposito di andar diciferando la gran differenza, che vi fu anche in tempo dell'Impero Romano tra il *Fisco*, e la *Repubblica*: onde si comprendesse di qual pregio si fosse lo studio delle nostre Leggi, come il mezzo piu proprio per ben intendere tutto l'arcano della Repubblica, e dell' Impero Romano. Trascorremmo la serie de' Romani Imperadori, che dominato aveano in Occidente, ed in Oriente; affinche si vedesse, che la massima costantissima di aumentare gli Erarj de' Principi dipendea dallo stesso principio invariabile della pubblica buona fede: e che da questa ben soda politica erasi in tutte le loro Costituzioni inculcato di dovere il Fisco riputarsi ne'Contratti, come ogni altro Privato, ed aversi per Sagrosanta la fede dell'Asta Fiscale. Questo si pensò di essere il vero modo, onde gli Offerenti atterriti dalla Potenza di chi governa non si tenessero lontani dal prendere in affitto qualunque Dazio, Vettigale, o altra Roba appartenente al Patrimonio del Principe.

Vedemmo in quanti errori erano inciampati coloro, che senza i lumi della Storia Romana erano entrati a ragionare di questa materia. Giudicammo degni di compatimento un *Accursio*, un *Bartolo*, un *Andrea di Barulo*; ed un *Odoffredo da Benevento*, se per lo poco rischiaramento de' tempi, in cui vissero, incorsero negli errori medesimi. Osservammo, che dalla maniera

di

di penſare del Secolo ſurſe anche l' errore, che avea dato occaſione alla Coſtituzione di Federigo II. *Beneficium*, non riconoſcendoſi allora differenza veruna fra il Fiſco, e la Repubblica. Riflettemmo però, che fu l' errore immediatamente ſcoverto da un Luca di Penna: e che non ſi era giammai abbracciato in tutte le piu ſolenni Deciſioni ſeguite nel noſtro Regno. Conchiudemmo, che tutti i Senati di Europa dopo celebrati gli affitti delle Robe Fiſcali non aveano giammai conceduto al Fiſco il benefizio della Reſtituzione *in integrum*: Eccettuandone ſolamente il caſo, ove il dolo, e l' inganno non ne aveſſero contaminata l' Eſſenza. Ponemmo in fine la Controverſia preſente in iſtato da non ammettere piu dubbiezza: eſaminando l' Appalto de' Tabacchi, come il Contratto piu dipendente da cento e mille inopinati Accidenti.

Finora, oh qual ſpettacolo brillante, e faſtoſo ſi è ſtato di riguardare la noſtra Italia, come Padrona del Mondo, dar Leggi a tutte le Nazioni al ſuo Impero ſoggette! Chi inarcar non dovea le ciglia per lo ſtupore di vedere Roma dare dal ſuo Senato le Leggi, e dal Campidoglio dar la pompa non mai altrove veduta di tanti Trionfi. Spiaceci pur troppo ora di averla a conſiderare, come l' Oggetto il piu lacrimevole delle Umane vicende. Intendiamo di quei calamitoſiſſimi tempi, in cui un Rufino chiama gli Unni a devaſtare l'Impero Orientale, ed i Goti a porre l' Europa in conquaſſo ſotto di Alarico: ed uno Stilicone permette di eſſere l' Italia poſta a ſacco, ed a fuoco ſotto del crudeliſſimo Attila. Nè furono minori le rovine, che co' ſuoi Vandali le cagionò Genſerico. Ci piace almeno, che Odoacre Re degli Eruli ne prenda il primo il Titolo di Re. Ma piu ci conſola, che Teodorico Re de' Goti ne aſſuma il ſecondo lo ſteſſo Titolo (a). Fra le ca-

(a) *Giornand. De Reb. Get.*

Digitized by Google

calamità piu orrorose sorge un Cassiodoro nella Città di Squillace nelle nostre Calabrie, senza che Ravenna se ne dia il vanto. Costui da Gran Cancelliere del suo Re Teodorico non si dimentica fra la barbarie medesima d'insinuare sentimenti grandi, e degni di chi governa al suo Sovrano. Ecco quai furono le Istruzioni, che diede a Marcello nel conferirgli la carica di Avvocato Fiscale (a). *Sume igitur Fisci nostri tuenda negocia, in utendis officii tui privilegiis decessorum exempla secuturus. Ita ergo per medium justitiæ tramitem moderatus incede, ut nec calumnia innocentes graves, nec justis petitionibus retentatores exoneres (Illa enim vera lucra judicamus, quæ integritate suffragante percipimus) Non ergo quoties superes, sed quemadmodum vincas, inquiramus. Equitatem nobis placiturus intende: non quæras de potestate nostrâ, sed potiùs de jure victorias, quanto laudabiliùs à parte Fisci perditur, cum justitia non habetùr. Nam si Dominus vincat, oppressionis invidia est. Æquitas verò creditur, si supplicem superare contingat. Non ergo parvo periculo causas dicimus: quando tunc fama nostra proficit, cum se commoditas injusta subducit. Quapropter fit interdum causa mala Fisci, ut bonus princeps esse videatur. Majori quippe compendio perdimus, quàm si nobis indebitè victoria suffragetur.*

Trasandando oramai tutte le memorie de' tempi passati, implori D. Antonio Gomes Figueirò tutto il suo ajuto dalla Destra Reale del nostro Invitto Monarca. Implori quella Destra, che nel mentre alla Testa de'suoi Eserciti fugava dalle frontiere del Regno i Nemici, con suo Real Diploma ordinava di non doversi ricevere un offerta di ducati 40. mila meno, con altre condizioni vantaggiosissime per l'Appalto de' Vestiti delle sue Truppe già con altri conchiuso. Dica, come un tempo il Padre

(a) *Cassiodor. Variar. Epistol. Lib. 1. Epistol. 22.*

Padre della Romana eloquenza dicea a Cesare nel Senato a favore di Deiotaro Re della Gallo-Grecia. *Per dexteram, oro, non tàm in bellis, & præliis, quàm in promissis, & fide firmiorem.*

Napoli 17. Dicembre 1748.

Carlo Franchi.

4103

9248

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



Digitized by Google